MARCO

Degl: Arbitrat: Internazional:

1876

DEGLI ARBITRATI INTERNAZIONALI E DEI DRITTI DI GUERRA

PER

L' AVV. PIETRO DI MARCO

SOST. PROC. GEN. PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI PALERMO

Memoria letta all' Accademia delle scienze
e lettere di Palermo
nella seduta del 19 dicembre 1875.

DEGLI

ARBITRATI INTERNAZIONALI

E

DEI DRITTI DI GUERRA

PER

L' AVV. PIETRO DI MARCO

SOST. PROC. GEN. PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI PALERMO

Memoria letta all' Accademia delle scienze
e lettere di Palermo
nella seduta del 19 dicembre 1875.

PALERMO
TIP. DIRETTA DA GIOVANNI BARRAVECCHIA
Piazza Marina N. 2.

1876

È da due anni che per le cure di un illustre deputato inglese è risorta la quistione, che parea già sopita, degli arbitrati internazionali.

In astratto nulla di più seducente dell'ordinamento di una giustizia internazionale. Anche noi vorremmo spezzata la spada e sostituirle un giudice meno cieco e più umano; ed il plauso fatto in Europa alla proposta Richard è la pruova la più eloquente che questa è l'aspirazione di tutti i popoli.

Ma in pratica l'argomento non è senza difficoltà, ed è sotto questo punto di vista che non è stato ancora studiato abbastanza. Persuadere chi è in possesso della forza a rinunziarvi, non è agevole impresa. Mille progetti sono stati fatti a questo uopo, ma tutti, più o meno, hanno un vizio che li ha rosi sin dalla loro prima formazione, rifare cioè il mondo, o non tener conto del modo come sono costituite le nazioni tutte sovrane ed indipendenti.

Noi oggi passeremo a rassegna tutti questi generosi tentativi; vedremo quale di essi meriti di essere coltivato di più, e colla guida della storia cercheremo di vedere sino a qual punto possansi spingere utilmente le nostre speranze. In un punto

dovremmo però essere d'accordo sin d'ora, cioè che la desiderata riforma non ha altre armi per lottare e per vincere che l'uso dei mezzi morali; e tutti sappiamo che questa via per condurre alla meta ha bisogno di perseveranza e di tempo. Or nel mentre si attendono i benefici del progresso, non è prudente consiglio di trascurare lo studio dei miglioramenti che può subire l'attuale dritto di guerra. Oggi che spira un'aura non del tutto rassicurante, questo studio ci pare di una importanza vitale.

PARTE PRIMA

Arbitrati internazionali

I.

Il pensiero di volere risolvere le quistioni internazionali con mezzi più ragionevoli delle armi non è nuovo.

In ogni tempo sono state anime generose che hanno imprecato contro la guerra; ma è sin dal medio evo che si studia per trovare il mezzo più acconcio per assicurare al mondo una pace durevole.

Il primo che di bel proposito si fosse occupato di questo interessante argomento fu lo Alighieri nel suo famoso trattato *de monarchia*. Egli comincia dallo stabilire che il civile svolgimento della umanità consiste nello sviluppo intellettuale delle società umane. Questo sviluppo intellettivo, secondo lui, non può conseguirsi senza armonia tra le parti diverse; donde la conseguenza che sia necessaria una pace universale. Ma questa pace non può raggiungersi che colla forma dell' unità; e non potendo più egli annientare gli stati esistenti e fonderli in uno, concepì l' ardito pensiero di creare un potere superiore, non nel senso di annullare completamente l'autonomia dei singoli stati, ma per decidere le loro controversie, e per tutelare la pace comune.

Niuno può certamente niegare al concetto dantesco l'impronta della originalità; ma per quanto è ardito altrettanto è inattuabile, sì che un suo biografo, Cesare Balbo, l'ha chiamato *strana abberrazione dello spirito ghibellino* (1). Infatti niuno dei tanti ambiziosi conquistatori, che da quel tempo in qua sono apparsi nella scena del mondo, ha mai avuta la tentazione di trarne profitto, per alzarsi sull'ordinario livello delle altre potenze.

II.

Dopo quasi tre secoli di silenzio, interrotto solo di quando in quando da qualche fugace inno alla pace, Enrico IV nel 1608 mise fuori in Francia un altro progetto non meno ardito. Vedendo egli scosso lo equilibrio europeo per la soverchiante preponderanza di casa d'Austria, avvisò di ristabilirlo a suo modo col rifare completamente la carta geografica. Divise l'Europa in 15 stati presso a poco di uguale estensione e d'importanza uguale. Tutti questi nuovi stati dovevano essere stretti da vincoli federali, ed ognuno di essi doveva nominare quattro rappresentanti da formare un consiglio generale di 60 membri, il quale doveva costantemente avere sede nel centro d'Europa, o in Nancy o in Metz o in Colonia. Sua prima operazione doveva essere quella di dettare un regolamento nello interesse dei governanti e dei governati, per impedire *da un canto la oppressione e la tirannia dei principi, e dall'altro le rimostranze e le ribellioni dei sudditi.* Tutte le controversie internazionali dovevano essere decise da questo tribunale, che ei chiamava *senato della repubblica cristiana.* (2)

Secondo il Capefighe questo progetto sarebbe stato concepito e scritto dallo stesso Enrico; il Sismondi lo dice invece

---

(1) Balbo — Vita di Dante, v. 2, cap. XI.

(2) Capefighe — La ligue et Enri IV, ch. XIII, p. 193, ed. Paris 1843.

opera del suo ministro ed amico Sully (1); comunque sia, non trovò eco neppure in quelle potenze designate ad uno ingrandimento. « Strana cosa (così lo giudica lo Ancillon) era questa « nuova spartizione di Europa da sostituire all'antica. Il nu« mero degli stati che si lasciavano sussistere, il numero di « quelli che si proponea di far sorgere o ingrandire, la forma « di governo che loro si stabiliva, tutto sembra fatto a caso, « senza potersi supporre con quali principii fosse stato rego« lato questo assettamento. Se questi stati fossero stati eguali « di potere e si contrapponessero, sarebbe stata inutile la con« federazione universale; dal contrappeso sarebbe seguita la « tranquillità. Se al contrario fossero stati inegnali per mezzi « e per estensione, se a causa delle loro differenti forme di « governo alcuni fossero stati potenti, altri deboli, avrebbesi « dovuto facilmente prevedere che i primi non si sarebbero « sottoposti alla decisione del supremo consiglio, ed i secondi « sarebbero esposti ad un nuovo modo di dispotismo. » (2)

III.

Il secolo XVIII come fu gravido di grandi avvenimenti politici e guerreschi, lo fu anche di progettate riforme.

Nel 1712, poco dopo la pace di Utrecht, l'abate di Saint-Pierre pubblicò un lavoro con cui proponeva una lega generale di tutti gli stati europei ed un'assemblea permanente col mandato di dirimere le controversie reciproche. Questo progetto ei volle accreditare dicendolo ispirato ai principii di Enrico IV; ciò non ostante non riscosse alcun plauso, come niuno ne avea riscosso il grande monarca, e Leibnizio, cui l'autore volle mandarne una copia, lo disse un romanzo. (3)

---

(1) Sismondi — Storia dei francesi, part. 8, cap. 10, v. 22, pag. 127, trad. Capolago 1841.

(2) Ancillon — Tableaux des révolutions du système politique de l'Europe, v. 2, pag. 494 e seg.

(3) « Ho letto (così Leibnizio scriveva il 4 giugno 1712 a M. Grimarest) il pro-

Nel 1761, mentre ferveva la terribile guerra dei sette anni, Rousseau pubblicò un altro progetto dello stesso tenore, corredato però da uno sviluppo degno della penna di quell' altissimo pensatore. Nel 1795 Kant scosso dalle sanguinose lotte della rivoluzione francese, e spaventato da un più fosco avvenire, tornò a parlare di pace perpetua senza punto curarsi della poco lieta accoglienza fatta ai suoi antecessori. Poco prima dell' 89 Geremia Bentham aveva scritto anche il suo, ma come ognun sa non venne alla luce che molto più tardi.

Tutti questi progetti avevano un fondo comune, la confederazione e l' assemblea sovrana. In sostanza erano la ripetizione di quello di Enrico, meno il rimpasto e la spartizione del territorio europeo; ma non perciò avevano una maggiore pratica vitalità. È infatti evidentemente impossibile una lega così generale e perpetua. Gli stati germanici hanno potuto confederarsi e sottostare ad unica dieta; ma ciò che possono tentare pochi stati formanti per natura unica nazionalità, ed aventi gli stessi interessi, nol possono tutti gli altri di indole e di razza diversi. Non a torto il cardinale Dubois disse il progetto Saint-Pierre *sogno di un uomo dabbene.*

IV.

La lunga pace succeduta alla caduta del primo impero fece in Europa quasi dimenticare le calamità della guerra, e con esse gli studi e le ricerche per cercare di allontanare la loro

---

getto di Saint-Pierre tendente a mantenere una pace perpetua in Europa. Mi sovvengo della divisa di un cimitero con queste parole *pax perpetua*, perchè i morti non si battono, ma i vivi sono di un altro umore, ed i più forti non rispettano i tribunali. È mestieri che tutti questi signori diano una adequata cauzione, e depositino nell' ufficio del tribunale per esempio il Re di Francia 100 milioni di scudi, ed il re d'Inghilterra in proporzione, affinchè le sentenze dei tribunali possano essere eseguite sulla cauzione quando si rendono refrattari . . . . . . Ma una volta che è permesso di scrivere romanzi, perchè trovare cattivo che ci si prometta il ritorno del secolo d'oro? »

Leibnizio — Opera omnia, v. 5, p. 65, n. VI, ediz. 1768.

riproduzione. In America però cominciarono a sorgere delle società che si intitolarono della pace, le quali, abbandonando le antiche utopie, cominciarono ad entrare in un terreno più pratico. Nel 1849 un illustre economista inglese, Riccard Cobden, tentò in Europa di risollevare la quistione, e volendo darle una sembianza pratica presentò al parlamento brittannico una mozione, con la quale invitavasi la regina ad intavolare negoziati con le altre potenze, perchè tutte le quistioni internazionali fossero sottoposte ad arbitramento. Questo progetto benchè non parlasse nè di spartimento territoriale, nè di autorità imperiale, nè di lega, nè di assemblea, parve inaccettabile a Palmerston, e sulle opposizioni di lui fu a grande maggioranza respinto.

Nel 1853 tornò a schiudersi il tempio di Giano, e d'allora in poi non l'abbiamo più visto serrato che a brevi intervalli. Gli orrori della guerra sono quindi tornati alla mente di ognuno; ma quelle che più hanno scossi gli animi sono le due spaventevoli lotte combattute una in America tra gli stati dell'unione, e l'altra in Europa tra la Germania e la Francia. Senza neppure contare gl'immensi danni fatti al commercio del mondo ed alla proprietà particolare, non si può senza fremere pensare ai rivi di sangue che scorsero dall'una parte e dall'altra.

Scoverta la piaga si è tornato tosto al rimedio, ed ecco sir Richard l'8 luglio 1873 ripetere in Londra la pruova, e riproporre alla camera dei comuni l'antica mozione di Cobden. Ma i recenti dolori fecero questa volta trovare un terreno più adatto, e non ostante la opposizione del ministero la proposta fu accettata, ed ha già fatto il giro del mondo, tuttochè fosse stata vinta alla semplice maggioranza di pochi voti, e malgrado il ridicolo onde sin dal primo momento l'ha trattata l'organo più autorevole della stampa inglese. (1)

---

(1) Pochi giorni dopo che fu accettata la mozione Richard così scrisse il *Times:* « Vi sono dunque nella camera dei comuni un centinajo di membri che vorrebbero istituito un tribunale per vedere definire le quistioni internazionali; ma essi chiudono gli occhi alle difficoltà di fare accettare la sen-

Questo concetto non ha certamente nulla di comune con le idee anteriori, ma esso pure ha la sua parte di arcadia. In primo, non tutte le quistioni possono essere suscettive di arbitramento. Fidatevi infatti di sottoporre ad arbitri una quistione storica, una quistione che per esempio riguardi la nazionalità di uno stato. Ciascuno comprende che quando pure si riuscirà a sottoporla ad arbitramento, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio, una nazione non vorrà mai rinunziare alla sua integrità naturale, e che non ostante cento giudicati contrari aspetterà il primo momento propizio per riprendere con la forza ciò cui sente di avere diritto. Dall'altro lato difficilmente può sperarsi che le potenze prendano *a priori* impegno formale di sottoporre ad arbitri tutte le loro future querele, e che anticipatamente si obblighino a rispettare le decisioni dei giudici. Se tutto ciò non è stato possibile nei tempi andati, lo è meno oggi in cui tanti nuovi interessi sono in movimento, ed in cui son tante le questioni vitali sulle quali difficilmente si può riuscire ad intendere. Abbiamo gli è vero visti non è guari l'Inghilterra e gli Stati Uniti affidare al giudizio di pochi arbitri la difficile quistione dell'Alabama. Tutto ciò pruova che in quistioni già *sorte*, e sorte sopra interessi *di secondo ordine o accidentali*, è ben possibile un accomodamento, e gli esempi non sono nè pochi nè nuovi (1); ma nulla

---

tenza ad una nazione che rifiuti di ubbidire. Ci si perdonerà dunque se non ci sentiamo inchinati a rispettare simili legislatori, e se non siamo solleciti a raccomandare una obbedienza immediata alla loro mozione, anche quando essa è stata adottata alla maggioranza di dieci voti contro l'opinione del governo. »

(1) Poichè si fa grande assegnamento sull'arbitrato dell'Alabama, quasi fosse un fatto straordinario, riportiamo dal Calvo, vol. 1, § 637, le date delle principali sentenze pronunziate da arbitri scelti dalle parti per decidere quistioni internazionali quasi simili a quella devoluta al tribunale di Ginevra.

1.° 30 novembre 1843—lodo del re di Prussia tra la Francia e l'Inghilterra.

2.° 1 agosto 1844 — arbitrato della regina d'Inghilterra tra la Francia ed il Messico.

3.° 13 aprile 1852—sentenza del re dei Paesi Bassi nell'interesse della Francia e della Germania.

depone in favore degli arbitrati generali. Tutto il mondo per esempio comprende che la Francia quando si sentirà forte abbastanza tenterà di riprendere le perdute provincie. Or chi può mai lusingarsi che ella voglia sin da ora rinunziare alla spada? Anche quando accettasse il sistema degli arbitrati, appena sarà forte da lottare colla Germania, avrà anche il coraggio con qualche pretesto più o meno legittimo di ribellarsi al giudicato altrui. E ciò che dicesi della Francia presente, vale per tutte le altre nazioni che in avvenire potessero trovarsi in casi simili, o che avessero una nazionalità a completare, o interessi vitali a difendere.

V.

Tutto ciò ha compreso benissimo un eminente e dotto giurista italiano il deputato Mancini. Anch' egli ha voluto libare in onore della pace; ma da uomo serio ha scelta la via la più pratica. Ha egli compreso che non tutte le quistioni possono essere materia di arbitramento, e che non è facile di potere trovare un sincero e simultaneo accordo di tutti i governi; e nella tornata del 24 novembre 1873 presentò alla nostra camera dei deputati la seguente proposta, la quale accettata dal ministero fu votata all'unanimità.

« La camera esprime il voto che il governo del re nelle « relazioni straniere si adoperi a rendere l' arbitrato mezzo « accettato e frequente per risolvere secondo giustizia le con-

---

4.° 30 novembre 1853 — dell'imperatore dei Francesi tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti.

5.° 15 maggio 1863—del re del Belgio tra il Chilì e gli Stati Uniti.

6.° 12 aprile 1864—del senato di Amburgo tra l'Inghilterra e il Perù.

Ciò che veramente è nuovo e straordinario nel fatto dell'Alabama è la scelta degli arbitri caduta sopra cinque personaggi privati appartenenti a cinque distinte nazioni.

Gli arbitrati per contestazioni già sorte non erano neppure ignoti nello stesso medio evo. Il Mongalvy *traité dell' arbitrage en matière civile et commercial* n. 7, ne passa a rassegna un gran numero.

« troversie internazionali nelle materie suscettive di arbitra-
« mento; proponga nelle occasioni opportune di introdurre
« nella stipolazione dei trattati la clausola di deferire ad ar-
« bitri le quistioni che sorgessero nella interpetrazione ed ese-
« cuzione dei medesimi, e voglia perseverare nella beneme-
« rita iniziativa da più anni da esso assunta, di promuovere
« convenzioni tra l'Italia e le altre nazioni civili per rendere
« uniformi ed obbligatorie nello interesse dei popoli rispettivi
« le regole essenziali del dritto internazionale privato. »

Tra le mille proposte fatte finora è questa la più pratica, la sola che coltivata con amore e con perseveranza può forse produrre dei frutti. La esperienza più volgare ammaestra che gli stati accedono più facilmente a speciali convenzioni, e più facilmente ancora vi accedono quando non si tratta di quistioni vitalissime per le quali ciascuno vuole conservare la libertà di azione.

Questo concetto non è però intieramente nuovo. Nel 1843 si erano riuniti in Londra tutti i delegati delle diverse società della pace di America e di Europa, e, messe da canto le idee esagerate, proposero un indirizzo a tutti i governi invitandoli ad inserire nei loro trattati di commercio e di alleanza una clausola con la quale si obbligassero ad affidare tutte le loro querele al giudizio di una o più potenze amiche. Questo voto, come ognun vede, scioglieva una parte della quistione, ma lasciava l'altra insoluta, e non ebbe quindi fortuna. L'indirizzo fu in quell'anno stesso presentato a Luigi Filippo, e tre anni dopo al presidente degli Stati Uniti; l'uno e l'altro pronunziarono, come è di uso, parole rassicuranti, ma la proposta non ebbe sviluppo. L'eguale insuccesso toccò dieci anni dopo ad una simile proposta che nel febbraro 1853 votò il senato degli Stati Uniti sulla mozione del senatore Undenwood (1).

Fu l'Italia che appena costituita volle la nobile iniziativa di

(1) Jules Le Berquier — Ligues de la paix. Revue des deux mondes, 1 septembre 1874.

entrare nel nuovo sentiero, ed il 19 giugno 1861 stipolò con la repubblica di Venezuela un trattato il cui art. 5° è così concepito: « Ad evitare sì grande calamità le parti contraenti con-« vengono che se sventuratamente venissero ad essere com-« promesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno « mai ricorrere all'uso funesto delle armi senza che previa-« mente sia la quistione sottoposta al giudizio di una nazione « amica e neutra, la di cui decisione sarà obbligatoria. »

Questa clausola non si vede più figurare negli altri trattati più recenti stipolati con potenze più vicine e più importanti, forse perchè la generalità del compromesso, togliendo fiducia ai risultati, fece mancare l'adesione degli altri contraenti.

La proposta Mancini ha ora tolta questa seconda difficoltà. Il compromesso, secondo lui, non abbraccia tutte le quistioni possibili, ma quelle sole di minore importanza. Nè sarebbe questo un lieve progresso; poichè da un canto non tutte le guerre si fondano sopra interessi intransigibili, e dall'altro cominciandosi ad educare gli animi a riconoscere per giudice la ragione, si può forse riuscire ad apparecchiare un migliore avvenire.

VI.

Con tutto ciò, duole il dirlo, i risultati non sembrano a tutti nè sicuri nè immediati. La esperienza ci apprende che quando la guerra si vuole, essa sarà a costo di tutto, a costo anche di lacerare un contratto. Dove è quel potere superiore che può obbligare la parte inademplente a rispettare i patti stipolati? Dante fu logico quando propose una autorità imperiale al di sopra degli altri stati; ma se questo è impossibile, bisogna rassegnarsi a subire tutte le conseguenze che derivano dalla indipendenza e dalla sovranità degli stati. Bentham ha potuto minacciare allo stato refrattario la pena del bando dal seno delle nazioni civili. Le Berquier può vedere in questo interdetto *la più severa e la più efficace punizione, in un'epoca precisamente come la nostra di grande movimento commerciale;*

ma le son cose che possono ben dirsi, non eseguirsi. La spada può quindi impunemente rompere quei diritti che non siano difesi da un'altra; e se le armi debbono stare a guardia degli arbitrati, ognun vede che essi da se soli non valgono a nulla.

Ed in vero, dopo la guerra di Crimea i plenipotenziari delle sette potenze a nome dei loro governi espressero il voto che *se venisse ad elevarsi serio dissentimento tra gli stati, dovrebbero questi ricorrere, pria di venire alle armi, quando le circostanze il permettono, ai buoni uffici di una potenza amica.* Tutti gli altri governi non rappresentati furono invitati ad accedervi, e in pochi mesi si ebbe l'adesione di quaranta stati, sì che quel voto ebbe forza di una convenzione internazionale. Ebbene; quante guerre, domandiamo modestamente, da quel tempo in qua hanno subito lo esperimento della preventiva conciliazione?

Nel 1859 la quistione italiana, era la prima occasione che presentavasi, si cercò di sottoporla all' arbitrato delle grandi potenze. Per le opposizioni dell'Austria il congresso non ebbe luogo, e le armi furono invocate per pronunziare quel verdetto che la umanità e la giustizia reclamavano da lunga pezza. Ma in tutte le altre seguenti neppure questo vago tentativo fu fatto, ed il trattato di Parigi non valse nemmeno ad arrestare la guerra del 1870, la quale fondandosi sopra un pretesto sarebbe stata, secondo Thiers, scongiurata *col ritardo di sole 24 ore.*

Non son dunque i trattati la garenzia della pace. La vera e naturale garenzia è piuttosto nei principii di giustizia, di umanità e di moderazione di che i governi come gl'individui debbono essere sempre animati. Quando si sarà pienamente convinti che la pace è il primo bisogno dei popoli, e che la vittoria la più strepitosa non arriva mai a compensare i mali di un giorno, solo allora si può forse aver fede sugli arbitrati, perchè solo allora le convenzioni saranno rettamente ed onestamente eseguite. Ma questa non è opera di trattati; è lavoro lento del tempo, il solo che può mano mano preparare la pubblica opi-

nione, e modificare le prevalenti tendenze per sostituirvi principii diversi.

Quando nel 1851 si aprì in Londra, durante la esposizione, il congresso di tutti i rappresentanti delle società della pace d'America, ove intervennero i più importanti uomini politici della Francia e dell'Inghilterra, fu votata una calda raccomandazione « a tutti i ministri di culti, a tutti gl'istitutori di gio« vani, agli scrittori ed ai pubblicisti d'impiegare la loro in« fluenza per propagare i principii di pace e per isbarbicare « dal cuore degli uomini gli odii ereditari, le gelosie politiche « e commerciali, stati sempre sorgente di guerre disastrose. » (1) Questa ci sembra la via più pratica e la migliore che ci può condurre agli arbitrati, perchè questa è la sola maniera che può riuscire a modificare da un canto i costumi, ed a creare dall'altro una vera ed imponente pubblica opinione. Se tutte le società che si intitolano della pace, e se tutti i filantropi, invece di tener dietro a vane utopie, buone solo a seminare il malcontento e ad aizzare le masse, dessero consigli di questa fatta, molti problemi sociali si potrebbero risolvere da se soli; ma tutto ciò, è giusto il ripeterlo, ha bisogno di perseveranza e di tempo. I conati fatti e da fare sono valsi e varranno per mantenere sempre vivo il fuoco della riforma, ma si inganna o si illude chi spera nei risultati immediati. Si riuscì ad abolire la schiavitù e la tortura; siamo in via di abbattere anche il patibolo, ma quanti secoli di lotte non sono stati necessari per preparare il terreno?

Se dunque la guerra, almeno per qualche tempo ancora, deve rimanere come una necessità sociale, bisogna esaminare quali siano i suoi confini legittimi, e cercare di non farli violare. Ed è a questa ricerca che dovrebbero rivolgere le loro cure tutti coloro che dicono di avere a cuore gl'interessi dell'umanità. Non è con tentare pruove impossibili che si serve alla causa della civiltà e del progresso. Non sempre si può, nè sem-

---

(1) Le Berquier, l. c.

pre è utile tagliare di un colpo il nodo, ma non perciò devesi rinunziare alla speranza di scioglierlo.

È quindi opera non disutile esaminare quali debbono essere i dritti di guerra, e sarà questo l'argomento della seconda parte del presente discorso.

PARTE SECONDA

Dritti di guerra

I.

Nei tempi antichi la guerra dava il dritto di usare tutti i mezzi possibili per esterminare il nemico. Erano duelli a morte in cui uno doveva necessariamente soccombere. (1)

Nè meno funeste erano le conseguenze della vittoria. Il vincitore aveva un dritto illimitato non pure sulla vita, ma anche sulle sostanze dei cittadini nemici; donde il famoso detto *vae victis*. (2)

Ma a misura che la civiltà andò squarciando le tenebri della barbarie, i costumi cominciarono ad ingentilirsi, e le regole della guerra cominciarono di conseguenza a spogliarsi delle forme rudi onde eran vestite. La guerra non fu più riguardata come cieco ed inumano strumento di esterminio generale; il vincitore cominciò a comprendere la necessità di lasciare ai

---

(1) Ecco quali sono le teoriche che si insegnavano sino alla prima metà del secolo scorso:

« Omnes vis in bello justa est, si me audias, et ideo justa, cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, et igne factitio, quem tu habes, et ille forte non habet, denique cum liceat, ut une verbo dicam, *quomodocunque* libuerit. » Bynkershoek-Quaest: juris publ. l. 1, cap. 1.

(2) « Quia in victum victori licent omnia jus quoque vitae et noecis penes victorem esse nemo dubitaverit. » Ibid. cap. III.

« Bona autem cum sint mobilia vel immobilia constat utroque jure belli recte posse occupari. » Ibid. cap. IV.

vinti vita e proprietà, religione e costumi, e proseguendo di questo passo siamo ormai a tale che niuno più ricorda le antiche teorie da cannibali. Oggi si uccide il nemico, ma mentre combatte o mentre è in atto di offendere; oggi si può nuocere al nemico, ma con mezzi *onesti e diretti.* (1)

Ed invero la guerra non si fa più oggi per esterminare il nemico ma per costringerlo allo adempimento di un patto, ad astenersi da un atto qualunque, a rilasciare un territorio non suo, a riparare un danno o una ingiuria. Si guerreggia per ottenere pace ad una data condizione. La guerra quindi non può dare facoltà illimitate come in antico, ma quelle sole che servono ad indebolire il nemico e costringerlo a cedere. È perciò che Pinheiro-Ferreira definisce ingegnosamente la guerra *l'arte di paralizzare le forze del nemico.*

Una splendida applicazione di questo principio è nella convenzione fatta nel 1864 ad iniziativa della Russia per proscrivere dalla guerra l'uso delle palle esplodenti. A che seminare la strage tra le schiere rispettive, quando si può ottenere il medesimo risultato senza tanto spargimento di sangue? La storia ricorda, è vero, anche nelle guerre moderne atti di ferocia non giustificati da alcuna necessità. Fortunatamente i fatti isolati non costituiscono un precedente utile; e se non vi è un potere superiore che può frenare la ebbrezza del vincitore, vi ha la storia che fa sempre le più splendide vendette dell'umanità conculcata.

---

(1) « Il belligerante ha il dritto di nuocere al nemico con tutti i mezzi *diretti* che sono in suo potere, ma non può impiegare mezzi *indiretti*. Mezzi *diretti* son quelli che colpiscono l'avversario direttamente ed esclusivamente, che vanno sino a lui senza colpire pria gli estranei. Mezzi *indiretti* son quelli che al contrario arrivano al nemico dopo di avere colpito un terzo. Era permesso all'uomo primitivo di incendiare la capanna del suo avversario, ma gli era proibito di mettere il fuoco alla casa del vicino pacifico a fine di farlo comunicare a quella. »

Hautefeuille—Droits et devoires des nations neutres, v. 1, p. 121 ed. del 1868.

II.

Un altro importante progresso che la civiltà ha fatto è quello di limitare la guerra entro i suoi naturali confini. In antico la guerra involvea nel suo vortice non pure i governi ma i popoli stessi. (1) I cittadini delle due parti si riguardavano allora come personali nemici; donde la conseguenza che gli effetti della guerra si dovevano estendere anche contro di essi. Non solo quindi le cose pubbliche indistintamente erano suscettibili di confisca e di distruzione, ma altresì tutto ciò che era patrimonio particolare.

Oggi al contrario la guerra si fa trà governi. I cittadini che rimangono inoffensivi non sono in istato di ostilità. La inimicizia è fra i loro governi; e poichè in guerra uno stato non agisce che con gli eserciti e con le armate, son questi soli che debbono considerarsi come nemici, ed è su di essi e sugli strumenti onde si servono che si può esercitare il dritto di guerra.

III.

Queste sono le due grandi riforme che la civiltà moderna ha fatto all'antico dritto, ed esse sole, se fossero rettamente intese ed onestamente eseguite, basterebbero a rendere le guerre meno odiose e meno crudeli. Se elleno infatti sono opera di stato a stato, i particolari inoffensivi dovrebbero essere rispettati nella vita e nelle sostanze; se esse non tendono più ad esterminare i nemici ma a paralizzare le loro forze, anche le cose pubbliche inoffensive avrebbero dritto all'eguale rispetto.

---

(1) « Nel secolo XVII la guerra si faceva come nell'antichità e nel medio evo, le ostilità non colpivano solamente lo stato nemico ma ancora tutti gli abitanti del territorio, qualunque fosse la loro età ed il loro sesso. Per gli uomini adulti questo barbaro dritto si comprende, perchè poteano fare del male, ed in realtà non mancavano di farlo. Ma come spiegare la uccisione dei fanciulli ? »

Laurent — Etudes sur l'histoire de l'umanité, v. X des nationalités p. 488.

Si può quindi in guerra distruggere un arsenale, un castello, non i pubblici edifici; si può tagliare una strada ferrata o altra via qualunque che serve al nemico, non quelle che escono fuori l'orbita dell'azione; si può espugnare una città per indebolire il nemico, non per saccheggiarla o per metterla al suolo (1).

Eppure in pratica ben altri sono i diritti che si arrogano i belligeranti. Non ne siamo sorpresi, perchè raramente la forza si fa vincere dalla ragione. Ci fa però meraviglia la dottrina, la quale invece di frenare le loro intemperanze, le giustifica e le incoraggia. Che volete che facciano i belligeranti, se la dottrina, che pur dovrebbe essere civile ed umanitaria, dà loro selvaggi consigli? Bombardano una città? Tutto il mondo si leva per protestare; ma Vattel insegna che in molti casi il *bombardamento è un dritto di guerra*, e De Martens crede sia lecito di *mandare in città delle bombe per incendiare i magazzini.* Devastano e saccheggiano? Gli animi onesti si rivoltano contro una misura così vandalica; ma Klüber, De Martens, Wheaton e cento altri scrittori che pur si dicono liberali, ammettono la devastazione ed il sacco. Confiscano alla cieca tutta la proprietà marittima appartenente ai cittadini dello stato nemico? Il commercio se ne duole e muore; ma Ortolan, Hautefeuille, Gessner, ed altri viventi giuristi chiamano questa una operazione permessa. E mentre insigni scrittori reclamano per il mare almeno le stesse regole della terra, ecco sorgere Hautefeuille per insegnare che *non vi è nè legge nè uso che esentino dalla confisca le proprietà terrestri* (2).

---

(1) In tutte le guerre una delle prime operazioni di un belligerante è quella di rompere le comunicazioni telegrafiche che servono al nemico. Nel congresso internazionale telegrafico inaugurato in Roma il 1 dicembre 1871 dal ministro Visconti Venosta, il sig. Ciro Field, rappresentante la società del telegrafo transatlantico parlò vivamente contro quest'uso tanto nocivo al commercio, e ne propose l'abolizione. La proposta fu accolta dall'assemblea, e tutti i suoi componenti promisero d'interessarne i rispettivi governi. Non risulta però che questi l'abbiano sinora presa sul serio.

V. Circolo giuridico anno 2 p. 159.

(2) Hautefeuille op. c. v. 1, p. 128.

Nell' altra più recente opera *questions de droit maritime* pag. 71, lo stesso

In un vortice così profondo di contraddizioni è ben facile che si smarrisca la giusta via, e la esperienza giornaliera insegna che chi ha in mano la forza di buon grado trae profitto da qualunque pretesto per impiegarla. Sin oggi tutte le guerre hanno avuto quell'indirizzo che ai belligeranti stessi è piaciuto di dare; e se non tutte sono riuscite disastrose e vandaliche, è dovuto alle opinioni personali dei duci rispettivi, fortunatamente non tutti insensibili alle idee di progresso.

È necessario quindi che sia prima eliminato dal campo della scienza qualunque dissidio perchè si possa pretendere dai belligeranti una condotta più ragionevole. Tutti sanno i grandi sforzi della Russia per ridurre a principii certi e moderati le regole della guerra. Il progetto da lei formulato dovette sin dal primo di limitarsi alle sole guerre terrestri, non avendo voluto la Inghilterra permettere che si parlasse delle marittime; ma in sostanza neppure per quelle si ottenne alcun utile risultato. Ma ciò che non hanno voluto fare i governi, lo può e lo dee la scienza. Ella ha già stabilito che le guerre sono opera di stato a stato; e se i suoi numerosi cultori volessero da questo principio fondamentale sinceramente dedurre tutte le logiche conseguenze, non sarebbe impossibile di vederli in una medesima via; e riuscire così a creare una vera pubblica opinione, al cui nume è forza che un dì o l'altro si pieghino i capitani i più induriti.

Ed è a questo fine salutare che da tre anni per le cure di Gustavo Rolin-Jaequemyns è stato creato l'*istituto di dritto internazionale* composto di 50 membri raccolti tra le più spiccate notabilità giuridiche di Europa e di America. Questo sapiente consesso, che nel primo anno si riunì a Gand, nel se-

---

scrittore insiste nel medesimo assunto. « Noi neghiamo, egli scrive, la esistenza di alcuna regola, di alcuna legge internazionale che abbia proclamata la inviolabilità della proprietà privata terrestre. Per conseguenza neghiamo la esistenza stessa del principio, perchè se esistesse sarebbe stato spesso violato; e non è possibile che così numerose violazioni non abbiano provocato recriminazioni e speciali stipolazioni per prevenirne il ritorno. »

guente in Ginevra, ed in quello che or volge dovevasi radunare all' Aja, ha non pure lo scopo di discutere sopra i temi più ardenti di attualità, ma quello altresì di stabilire principii certi e dettare norme sicure per fare cessare, per quanto è possibile, tutte le divergenze, state finora ostacolo insormontabile al progresso del dritto.

Ci è impossibile nel breve giro di un discorso di passare a rassegna tutti gli atti guerreschi, e vedere quali di essi sia compatibile col principio fondamentale che fa delle guerre una operazione esclusiva di stato. Ci limitiamo alla proprietà privata, persuasi che quando questa sarà completamente rispettata nella terraferma e nel mare, le guerre avranno perduto gran parte del loro odioso carattere. La materia rimarrà sempre un pò ampia; ma è in nome della sua importanza che domandiamo a voi, illustri soci, il sacrifizio di una mezz'ora di più.

IV.

La proprietà terrestre può essere immobiliare o mobiliare; può trovarsi nel suolo nemico o nel territorio conquistato; può essere infine corporale o incorporale.

In quanto agl' immobili situati nel territorio nemico è una follia il credere che possano essere oggi non rispettati allo scoppio delle ostilità e durante la guerra.

Niuno ignora che per principii di giustizia uno straniero ovunque si trovi può acquistare e possedere liberamente. Si contende oggi sino a qual punto si estendono i dritti civili, ma niuno gli contrasta la facoltà di acquistare e di possedere a somiglianza di un qualunque regnicolo. L'antico codice delle Due Sicilie subordinava l'esercizio dei dritti civili al permesso di dimorare nel regno o al trattamento di reciprocità; il codice Napoleone esigeva solo quest'ultima circostanza. La scienza protestò contro siffatte limitazioni; e la Francia con la legge del 14 luglio 1829 cancellò dal suo codice la richiesta reciprocanza, e l'Italia ha non è guari nel suo nuovo codice (articolo 3°) anch'ella messi alla pari cittadini e stranieri.

Che uno straniero non possa acquistare dritti politici s' intende bene, perchè lo esercizio di essi è attaccato alla qualità di cittadino. Ma i dritti civili suppongono più l' uomo che il cittadino, ed uno straniero non lascia di esser uomo sol perchè più o men lungamente si allontana dal suolo natio, e trasporta i suoi lari sotto altro cielo.

Or se da un canto lo straniero ha il dritto di acquistare e di possedere, e se dall' altro non è personale nemico della nazione nella quale sono siti i suoi stabili, può esigere che si rispettino le sue proprietà in qualunque tempo, non escluso quello di guerra. La proprietà è infatti inviolabile; inviolabile per se medesima senza riguardo a persona. Tutto ciò che è entro i confini di uno stato è sottoposto alle sue leggi; ed in tutte le legislazioni dél mondo la proprietà è garentita, tranne i casi di espropriazione per pubblica utilità.

Sino a parecchi secoli addietro quest'immobili venivano confiscati come qualunque proprietà del nemico. Ma d' allora in poi si cominciò a comprendere la esorbitanza di siffatta misura, e la proprietà immobiliare cominciò mano mano nella pratica ad emanciparsi da quell' uso selvaggio. Il Bynkershoek fu, a quanto ne sappiamo, l' ultimo scrittore classico che in teoria ammettesse il dritto di conquista; ma egli medesimo confessa che ai suoi giorni la pratica delle nazioni aveva cominciato a calcare orme diverse.

Venti anni dopo di lui (1758) il Vattel fu tra i primi ad elevare a principio il temperamento della pratica. « Colui che « dichiara la guerra, egli scrisse, non confisca i beni immo- « bili posseduti nel suo paese dai sudditi del suo nemico. Col « permettere loro di acquistare e di possedere questi beni, « egli li ha ricevuti in quanto a questi beni nel numero dei « suoi sudditi. » (1)

Però ha messo avanti una eccezione che ha distrutto il merito della regola. « Si possono, ei soggiunge, però mettere sotto

(1) Vattel—Droit des gens, l. III, ch. V, § 76.

« sequestro le rendite per evitare che siano trasportate presso « il nemico.» Ma questa eccezione non è in aperta contraddizione col principio ammesso? Che altro importa il sequestro se non annientare nel fatto la riconosciuta incolumità degl'immobili?

Ci sorprende come addì nostri uno scrittore tedesco, Heffter, abbia potuto bandire una teorica somigliante. Certo egli è che senza tema di essere contraddetti, gl'immobili di uno straniero dovrebbero essere e sono nel fatto rispettati completamente. Possono essere sottoposti a tasse ordinarie e straordinarie, ma solo a quelle che pesano indistintamente sopra tutti i regnicoli.

V.

Lo stesso principio deve garentire i mobili corporali, qualunque essi siano, che per avventura si trovino allo inizio di una guerra nel territorio nemico. Uno straniero che entra in uno stato e vi apre stabilimenti commerciali ha dovuto contare sulla fede nazionale. E quale è mai la differenza per cui gl' immobili debbono essere riguardati con maggiore favore? Il dritto di proprietà è forse men sacro quando si parla di mobili?

Sino a pochi secoli addietro neppure questa proprietà fu salva dalla confisca. Allo scoppio delle ostilità uno stato faceva prigionieri tutti i cittadini che si trovavano entro il suo territorio, e mettea mano su tutte le loro sostanze. Il Vattel fu tra i primi a gridare alla ingiustizia, e raccomandò che si accordasse loro un termine per uscire dal regno e per portare con se tutti gli effetti di cui non fossero riusciti a disfarsi. (1) Questa teoria è accettata dalla gran maggioranza degli scrittori, ed è seguita costantemente da tutti gli stati moderni, i quali sono solo discordi nel termine. (2)

In tempi in cui nè la proprietà privata nè la libertà per-

(1) L. III, ch. IV, § 63.
(2) Calvo—Droit international, § 719.

sonale erano garentite, la teoria che dava agli stranieri un termine segnava un vero progresso. Ma oggi in cui si è cercato di abbattere tutte le barriere che impediscono il completo affratellamento dei popoli, essa è certamente un anacronismo, e ci sorprende come addì nostri il Vergè, scrittore tanto illuminato, non abbia saputo fare di meglio che « desiderare che « venga generalizzato il principio riconosciuto da un gran nu« mero di trattati, il quale accorda un termine di sei mesi o « di un anno ai negozianti della nazione nemica per ritirarsi « nella loro patria. » (1)

Questo argomento, come ognun vede, si annoda con quello della libertà personale. Tuttodì si sente ripetere che un governo ha in ogni tempo il dritto di espellere dal suo territorio gli stranieri, e che quindi possa farli uscire nel periodo di guerra. Questo principio è verissimo tutte volte che lo straniero contravvenga alle leggi locali, e che la sua presenza nuoccia menomamente allo interesse del pubblico; ma fuori di questi casi racchiude un errore. No; la sorte di uno straniero non può essere abbandonata così facilmente allo arbitrio cieco ed incensurabile dei governanti e dei loro agenti. Un governo non è più oggi il padrone assoluto di fare tutto ciò che più gli talenta. Esso è il mandatario della nazione, e deve di conseguenza fare solo ciò che è nello interesse della nazione medesima.

Or non può interessare ad una nazione la espulsione di uno straniero inoffensivo, che si sottomette alle leggi locali. Ha invece interesse di chiamare stranieri quanto più è possibile, perchè infine è nello sviluppo economico e commerciale che si fonda principalmente la prosperità degli stati. Niun popolo ha interesse di isolarsi, e di sprezzare ciò che viene di là dai confini.

Nè è punto a distinguere tra tempo di pace e tempo di guerra. Finchè i cittadini furono ritenuti solidali ai loro go-

---

(1) Note a De Martens — Precis de droit intern. § 268.

verni, questa espulsione era legittima, perchè non si deve avere in casa propria il nemico. Ma oggi che la guerra è opera di stato a stato, oggi che i cittadini isolati non hanno alcuna parte nelle risoluzioni dei loro governi, il suddito di un belligerante non è il nemico dell'altro presso cui dimora. Per lui sarà sempre tempo di pace. Se vuolsi si esigga, in guerra, da lui una condotta più misurata; si sottomettano pure a più scrupolosa vigilanza tutti i suoi atti; ma tranne di ciò niuna differenza è più possibile tra la pace e la guerra. Purchè si astenga da ogni atto che sappia di ostile, per lui non vi può essere in ogni tempo altro motivo legittimo di espulsione che quello desunto dalla propria condotta, o dalla pubblica utilità. (1)

Le persone quindi e le loro proprietà mobiliari debbono essere inviolabili in tempo di guerra come in tempo di pace. Sarebbe invero una grande ingiustizia obbligare gli stranieri a disfarsi dei loro stabilimenti con tanti stenti creati, e sarebbe nel tempo stesso segnare la propria condanna, perchè il male fatto al commercio straniero è il sasso che cade sulla testa di chi l'ha scagliato.

Informato a questi principii il regno d'Italia stipulava il 19 giugno 1861 con la repubblica di Venezuela un trattato il cui articolo 5° è così concepito:

« A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sud-
« diti rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse a
« rompersi l'amicizia tra le due potenze contraenti, i sudditi
« cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra *avranno*
« *dritto di rimanervi e di continuare senza interruzione l'eser-*
« *cizio delle loro industrie*, *sempre che si comportino pacifica-*
« *mente ubbidendo alle leggi del paese. Gli effetti e le proprietà*
« *loro che fossero affidati a particolari*, *o allo stato non po-*
« *tranno essere occupati o sequestrati*, nè essere sottoposti ad
« altro qualsiasi gravame che non fosse egualmente imposto ai
« proprii cittadini. »

---

(1) Penheiro-Ferreira—Note Vattel, l. 2. ch. VIII, § 100 e 114.

La storia del secolo XVII ci offre un esempio simile, il quale se avesse sin d'allora trovato imitatori, il progresso del dritto internazionale sarebbe stato in questa parte accelerato di molto. Carlo II re della Gran Brettagna nella guerra contro la Francia diede permesso ai francesi domiciliati nel suo territorio di seguire a dimorarvi liberamente con tutti i loro effetti *pourvu qu'ils s'y comportent comme ils le doivent*; e promise protezione e soccorso a coloro che di propria volontà avessero preferito di uscire. (1) Questo fatto isolato parve allora strano ed eccezionale, ma oggi è la meta delle nostre aspirazioni. Ed è così solo che le guerre possono riuscire meno esiziali di come lo erano un tempo, si che non rimane che far voti con Penheiro-Ferreira perchè dell'antica consuetudine *non resti più traccia pria di spirare il secolo presente.* (2)

VI.

Questi principii cuoprirebbero anche i beni incorporali, siano crediti contro i particolari, siano crediti contro lo stato. (3)

---

(1) Vattel, l. III, ch. IV, § 63 e 64 nota.

(2) Note a Vattel l. c.

(3) Heffter (§ 134) e Massè (droit comm. n. 139) vogliono trovare per i crediti e per tutti i dritti incorporali una speciale ragione che li possa garentire anche quando la proprietà privata nemica sia sequestrabile. « Allorquando, « scrive il Massè, si sequestra un mobile corporale, il sequestro costituisce « un fatto compiuto... Ma quando si tratta di crediti di azioni o di dritti so- « pra terzi, tutto non è consumato col sequestro e colla confisca fatta ese- « guire dal sovrano del debitore. Questo sovrano che ha a suo favore la forza, « può ben costringere il debitore a pagare nelle sue mani; ma un tale paga- « mento non estingue il debito rimpetto al debitore, poichè questi non può ri- « conoscere nel sovrano nemico il dritto di mettersi al suo posto e luogo. Ogni « novazione per sostituire un creditore ad un altro suppone il consenso del « creditore sostituito, e la guerra che scoppia fra due nazioni non potrebbe « mai equivalere a questo consenso. »

Il professore Vidari (Del rispetto della proprietà privata p. 102 e seg.) ha accettata questa dottrina, la quale a noi sembra una petizione di principio. Ammesso che la guerra dia il dritto ad un belligerante di sequestrare e di confiscare la proprietà dei cittadini nemici posta nel suo territorio, il paga-

E questi ultimi sono a dippiù garentiti da un altro principio, la fede pubblica. Cittadini e stranieri hanno portato il loro danaro allo stato nella fiducia di trovare un sicuro collocamento. Il giorno in cui uno stato per ragione di guerra credesse di mancare ai suoi impegni, ucciderebbe se stesso, e scuoterebbe nel tempo medesimo il credito di tutti gli altri, perchè niuno vorrebbe più contrattare con governi nel timore che una guerra potesse dare il pretesto di mancare all'assunte obbligazioni.

Siffatti crediti sono stati perciò garentiti in tutte le età. Forse non è, come osserva Penheiro-Ferreira, il solo sentimento di giustizia che ha guidati i governi, ma piuttosto il proprio calcolo per non allontanare i capitalisti stranieri. Comunque sia, accettiamo il beneficio del fatto, senza entrare negli ascosi intendimenti che lo hanno dettato. (1)

---

mento fatto dal debitore nelle pubbliche casse per ordine governativo, costituisce una liberazione legittima. Più logica, sebbene erronea, ci sembra la dottrina di Bynkershoek, il quale stabilito il falso principio della confisca, lo applicò egualmente a tutti i casi. « Actiones utique sive credita non minus, jure gentium, sunt in dominio nostro quam alia bona, et cur igitur in his jus belli sequamur, in illis non sequamur? L. 1, cap. VII.—Ciò che può rimproverarsi a questa teorica non è il difetto di logica, ma la mancanza di base.

(1) « Durante il suo soggiorno a Posen, Napoleone I, supponendo che il gabinetto di Londra volesse confiscare i fondi del debito pubblico a danno dei francesi, ordinò al ministro del tesoro di esaminare, se, data la confisca, fosse il caso di usare in Francia lo stesso rigore. L'*argomento*, diceva l'imperatore, *è delicatissimo, e non vorrei darne lo esempio; ma se gl'inglesi lo fanno, io debbo usare la rappresaglia.*—M. Mollien rispose che un atto simile gli sembrava contrario alla politica inglese per poterlo credere, e che da suo canto desiderava che il gabinetto di Londra commettesse un errore somigliante, perchè egli lo avrebbe reso assai più funesto col non imitarlo. A quest'uopo inviò allo imperatore la memoria di Hamilton, l'amico il consigliere ed il ministro di Washington, sulla quistione se sia più la politica o la morale che interdica ad ogni governo la confisca dei capitali prestatigli dai sudditi di una potenza con cui si è in guerra, o anche la semplice sospensione degl'interessi. Napoleone non insistè più su questo argomento. »

Chevalier—Biografie du comte Mollien—Revue des deux mondes, 15 août 1856 p. 856.

VII.

Ed eccoci alla proprietà privata posta nel territorio conquistato, la meglio adatta a prestarsi alle più passionate declamazioni dei nostri avversarii. Anche qui è utile la stessa divisione di mobili e di immobili, di corporali e di incorporali.

In quanto agl'immobili una sola idea risolve tutto il problema, ed è che la conquista la più assoluta non fa che mettere il conquistatore nello stesso luogo del sovrano scacciato.

Un belligerante può entrare nel territorio nemico per non uscirne mai più, e la è una conquista propriamente detta. Può entrarvi per uscirne più o men tardi a seconda le incerte vicende della guerra, e questa chiamasi invasione o occupazione militare. Politicamente diversi sono i dritti che l'una e l' altra attribuiscono al vincitore, ma in faccia ai privati costui in tutti i casi non può avere facoltà maggiori dell' antico sovrano.

Nelle antiche guerre il vincitore facea suo tutto il territorio conquistato, salvo a restituire i terreni a sua volontà agli antichi proprietari, o a distribuirli a coloro che avevano presa parte più o meno attiva alla guerra. Anche nel principio del secolo presente il De Martens riconobbe nel vincitore il dritto di *attribuirsi tanti beni particolari sia del sovrano nemico sia dei suoi sudditi*, *quanti ne esige la sua soddisfazione*; ma almeno ha fatta la grazia di confessare che nella pratica questo rigore non era punto seguito. (1)

Ma se le guerre sono oggi opera di stati, come mai il vincitore può metter mano sulle sostanze dei cittadini? Può occupare una città o una provincia, perchè appartengono allo stato, e la guerra dà appunto il diritto di indebolire il nemico; ma appena che il territorio è tolto allo stato, lo scopo è raggiunto, sì che al vincitore non resta che mettersi al posto del vinto sovrano. Potrà quindi, ove la occupazione non sia mo-

---

(1) De Martens — Precis de droit inter. § 280, n. 3.

mentanea, riscuotere le imposte, imporre nuovi balzelli, può fare sue le proprietà demaniali, può esercitare sino ad un certo punto i dritti di sovranità, ma non ha quello di appropriarsi le sostanze particolari quasi fossero *res nullius;* e tra questi uopo è allogare quelle particolari del principe spodestato. (1)

VIII.

Ma se la guerra non dà il dritto di appropriarsi le proprietà particolari, dà forse quello di distruggerle e di rovinarle? Quante proprietà, scrive Hautefeuille, militarmente occupate ritornano ai loro padroni in istato di completa rovina? Quante sono rase ed incendiate? Se questo è, si soggiunge, non è completo il rispetto della proprietà privata, nè possibile di completarlo. (2)

In tutto ciò è una strana confusione di idee. Il rispetto della proprietà privata non esclude i danni che sono compagni inseparabili della guerra, ma solo quelli che sono frutto volontario di odio di capriccio e di brutalismo. La guerra ha le sue dolorose necessità. Non riconoscerle, è lo stesso che disarmare i belligeranti, ed attentare alla essenza dello stesso dritto di guerra. Perchè i due eserciti si possano trovare di fronte, uopo è che passino da un luogo ad un altro; ed il transito più accurato di truppe produce sempre dei danni. Per isnidare un nemico trincerato dietro una siepe di edifici è necessario l'uso di artiglierie. Chi può sul serio in questo ed in cento altri casi simili trovare un argomento contro la proprietà? Più che danno voluto, la può dirsi una sventura per quei proprietari nel cui terreno si è concentrato il campo dell'azione.

Talvolta la necessità strategica richiede lo abbattimento di un edificio, e talvolta ancora la offesa o la difesa esigono la rovina e la devastazione di una linea più o meno vasta di

(1) Vergè—Note a De Martens § 282.
(2) Hautefeuille—Questions de droit maritime, p. 75.

territorio. Ammesso il dritto di guerra, sarebbe impossibile non ammettere queste conseguenze; e la storia appunto ricorda dei casi in cui la salute di una provincia o di un regno è dovuta all'uso di mezzi così violenti. San tutti lo incendio di Mosca ai tempi di Napoleone I, ma anche molto tempo innanzi Pietro il Grande aveva salvata la Russia dall'invasione svedese con la devastazione di un cento leghe di territorio. (1) Se questo può fare il proprio sovrano, salvo il debito del risarcimento, può ben farlo il vincitore per assicurare le sue conquiste e la salvezza delle sue truppe.

Questi casi di eccezione nulla quindi tolgono alla regola generale. Essi dipendono invece da un altro principio, cioè che lo interesse particolare deve tacere quando parla lo interesse inesorabile della guerra. Difatti non sono mai abbandonati al capriccio del vincitore, nè sono mai autorizzati per lievi motivi. (2) Anche in questa parte la guerra ha le sue regole, e queste sono tracciate esattamente dal Wheaton, la cui opinione è stata fortunatamente seguita da tutti coloro che hanno scritto dopo di lui.

« Il dritto naturale autorizza a servirsi contro il nemico di « un grado di violenza necessaria solamente per assicurare lo « oggetto delle ostilità. La medesima regola generale che de« termina sino a qual punto è permesso di distruggere la per« sona del nemico, servirà di guida per giudicare sino a qual « punto sia legale di devastare un paese. » (3) E poichè si

---

(1) Vattel—L. 3, ch. 9, § 167.

(2) « I rimedi violenti non debbono essere prodigati; bisognano ragioni d'una proporzionata importanza per giustificarne l' uso. Un principe che senza necessità imitasse la condotta dello Czar, sarebbe colpevole verso il suo popolo. Colui che fa altrettanto nel paese nemico quando nulla ve lo costringe, e per deboli ragioni, si rende il flagello dell'umanità. I francesi saccheggiarono ed incendiarono il Palatinato nel secolo scorso (1674 e 1689); un grido universale si levò contro questa maniera di guerreggiare. Invano la corte allegò per motivo il disegno di mettere al coverto le sue frontiere; il Palatinato saccheggiato serviva ben poco a questo fine; non vi si vide che la vendetta e la crudeltà di un ministro duro ed orgoglioso. »

Vattel, L. 3, ch. 9, § 167.

(3) Wheaton — Dritto int., p. 4, cap. 2, § 6.

può uccidere il nemico sol mentre combatte o mentre è in atto di offendere, così la devastazione può essere permessa nei casi della più assoluta necessità.

Se quindi non si può espugnare una città o una piazza importante senza abbattimento di edifici, se non si può arrestare lo impetuoso irrompere dei nemici senza devastare i campi e senza bruciare il ricolto, si può ricorrere a questi estremi violenti. Ma fuori di questi casi non è permesso di toccare la proprietà altrui, quand'anche l'uso della violenza potesse facilitare le operazioni strategiche. (1)

Il Grozio ammette la devastazione quando serve ad affrettare la pace. « Ma questa regola (esclama il Laurent) è peri« colosa perchè tende a giustificare i mezzi col fine. Quali « sono allora gli eccessi che non si giustificano? Non è assai « più giuridico il dire che i mezzi impiegati dai belligeranti « debbono trovare in se stessi la loro giustificazione? Da questo « punto di vista sarebbe difficile legittimare la devastazione, « a meno che non si ammetta che la guerra si fa anche contro « gl'individui dello stesso modo come si fa contro lo stato. » (2)

Taluni altri scrittori moderni, che sventuratamente costituiscono la maggioranza, ammettono la devastazione in linea di rappresaglia, cioè quando il nemico abbia violato le leggi di guerra. Noi crediamo invece che i cattivi esempii non debbono mai trovare imitatori, e che un' azione indegna debba essere abbandonata a se stessa ed al giudizio della pubblica opinione, la quale giudica tutti senza tribunale di appello e non perdona ad alcuno. « La idea di rappresaglia (esclama pieno « di giusto sdegno il Penheiro-Ferreira) non dovrebbe essere « più riprodotta ai nostri giorni, e sopratutto per giustificare « gli orrori che fanno fremere la umanità. » (3)

---

(1) « Secondo Heffter gli usi della guerra condannano, eccetto il caso di rappresaglia e di precauzione, le devastazioni del territorio nemico e le distruzioni dei ricolti e delle abitazioni. *È a dolere che i belligeranti spesso ricorrano a questi mezzi a solo scopo di facilitare le operazioni strategiche.*» Vergè—Note a De Martens § 273.

(2) Laurent—Des Nationalités, p. 491 ed. del 1865.

(3) Penheiro-Ferreira—Note a De Martens § 167.

Non è dunque vero che la proprietà privata immobiliare non possa essere rispettata. Lo può essere, anzi lo deve sempre per regola generale, salvi i casi eccezionali di indeclinabile necessità. Si può contendere se in tutti questi casi eccezionali il proprio governo debba un risarcimento, come vorrebbe il Vidari (1); o solo lo debba in taluni casi determinati, come più sennatamente insegnano Vattel e Sandonà (2); ma niuno può trovarvi la condanna del nostro principio. Che se nel 1813 l'Inghilterra devastò villaggi e città, e sino i pubblici edifici non escluso il palazzo di governo in Washington (3), e se tre lustri addietro gli eserciti *più civili del mondo*, quelli della Francia e dell'Inghilterra, devastarono il palazzo di està dell' imperatore di China, ciò depone contro gli uomini non contro la regola, come appunto dalla facilità di delinquere niuno può trarre argomento in pro del delitto.

---

(1) Vidari—Del rispetto della proprietà privata, ed. del 1867 p. 42 e seg.

(2) « Lo stato deve indennizzare i particolari delle perdite che hanno sofferto nella guerra? Si può vedere in Grogio che su questa quistione gli scrittori si sono divisi. Bisogna distinguere due sorte di danni: quelli cagionati dallo stato, e quelli fatti dal nemico. Nella prima specie gli uni sono cagionati liberamente e per precauzione, come quando si prende un terreno, una casa, o un giardino di un particolare per costruirvi una qualsiasi opera di fortificazione, o quando si bruciano i ricolti o i magazzini per non farne profittare al nemico. Lo stato deve pagare questa specie di danni. Ma altri danni sono cagionati da una necessità inevitabile, come per esempio i danni dell' artiglieria in una città ripresa al nemico. Questi sono accidenti, sono sventure per quei proprietari che le soffrono. Il sovrano deve avervi considerazione se le sue finanze glielo permettono, ma non si ha azione contro lo stato per perdite che egli non ha cagionato liberamente, ma solo per necessità e per accidente nello esercizio dei suoi diritti. Dicesi altrettanto dei danni cagionati dal nemico. Tutti i sudditi sono esposti a questi danni; sventura a colui che ne resta colpito. » Vattel — L. III, ch. XV, § 232. — V. pure Sandonà — Corso di dritto internazionale, p. 353.

(3) Il Wheaton l. c. § 6 fa un'ampia e lacrimevole rassegna di questi atti vandalici, e riassume la corrispondenza diplomatica tenuta su questo doloroso argomento.

IX.

Materia più importante è la proprietà mobiliare; più importante non già per la diversità dei principii, ma perchè più esposta ai capricci del vincitore ed alla rapacità delle truppe.

Intanto uno è il principio che governa anche questa materia, quello cioè che le guerre sono opera di stato a stato, e che i cittadini inoffensivi non debbono soffrire le conseguenze dei fatti altrui. Mobili ed immobili senza distinzione sono quindi retti da unica legge; anzi i primi sono in condizione migliore degli altri, perchè non sono sottoposti alle dure necessità della guerra. S'intende bene che nel caso in cui un edificio venga devastato, i mobili che vi si trovano corrono la medesima sorte; ma questi per se medesimi mai entrano nei calcoli della strategia. Possono talvolta alcune delle cose mobili servire agli eserciti; ma allora saremmo nel campo delle contribuzioni di cui parleremo nel numero seguente.

Nelle antiche guerre la conquista traeva seco il sacco delle proprietà private. La quale cosa dipendeva non pure dal modo come allora si intendeva la guerra, ma anche, e forse di più, dalla costituzione delle truppe, le quali erano meglio accozzaglia di gente che eserciti disciplinati. Mal retribuiti, l'unico modo di mantenere la disciplina era la promessa di un ricco bottino. (1)

Ma dacchè i particolari furono messi da canto, e dacchè alle antiche bande tennero dietro eserciti regolari e sussidiati dallo stato, il saccheggio non aveva più ragione di essere. Eppure questa barbara usanza si mantenne come regola generale sino a qualche secolo addietro; ed anche oggi figura in linea di eccezione negl'insegnamenti della dottrina. Non ci sorprende il Grozio (2), ai cui giorni il dritto delle genti era ancora bambino; non il Vattel (3), il quale, è vano il celarlo, veniva spesso

---

(1) Laurent — Des nationalités, p. 466.
(2) Grozio, L. III, cap. V. e VI.
(3) Vattel, L. III, cap. IX. § 164.

trascinato dalla corrente, l'uno e l'altro insegnanti la legittimità del sacco; ci sorprendono gli scrittori della nuova êra, che ammettono da un canto la distinzione tra stato e cittadini, e dall'altro finiscono col riconoscere in molti casi la legittimità del sacco delle proprietà private.

Infatti il De Martens ed il Wheaton lo ammettono in due casi (1), nelle città prese di assalto, o in linea di rappresaglia; il Klüber ne aggiunge un terzo (2), quando cioè i particolari si mostrano sediziosi ed ostili. E queste sono più o meno le teoriche insegnate dalla maggioranza dei moderni scrittori.

Toccammo più sopra delle rappresaglie. Qui ci piace di aggiungere che esse racchiudono una mostruosa ingiustizia, perchè tendono a fare pesare sopra innocenti la pena del fallo altrui. Che colpa hanno essi se lo esercito ha mancato ai propri doveri, e se ha calpestato le leggi di guerra? Un esercito è in guerra lo strumento necessario con cui uno stato agisce; è dunque tutto al più al mandante che devesi chiedere ragione degli atti vietati. Si aggravi quindi se vuolsi la mano contro di lui nelle condizioni di pace, ma si risparmino i cittadini inoffensivi. Lo stato rappresenta la massa dei cittadini, ed ha di conseguenza il debito di tutelarli e di vendicarli al bisogno; ma i cittadini non rappresentano punto lo stato. È senza dubbio doloroso spettacolo vedere un belligerante calpestare la proprietà altrui, ma è più doloroso vedere ripetuto lo esempio, ed aumentato il numero degl'infelici. Come nel dritto privato una violenza sofferta non giustifica il ricambio, così nel dritto pubblico la colpa altrui non deve legittimare le rappresaglie.

Nè meno ingiusto ed assurdo è il sacco delle città prese di assalto. Già ognuno comprende che qui intendiamo parlare di città villaggi e campagne abitati da pacifici cittadini, non di piazze forti o di accampamenti a forza di armi espugnati. Tutto ciò che in questi luoghi cade in mano del vincitore è sua le-

(1) De Martens, op. c. § 280 n. 3 — Wheaton, p. 4, c. 2, § 5 e 6.
(2) Klüber, op. c. § 263.

gittima preda, perchè la non è più proprietà privata, ma proprietà del nemico. Con questa distinzione, che tutto ciò che è di uso generale, come armi, altrezzi, munizioni, viveri passano allo stato; e ciò che è di uso particolare appartiene ai combattenti, e fra essi al primo occupante. (1)

Ma in quei luoghi ove dimorano pacifici cittadini, la espugnazione non dà alcun dritto sulle sostanze dei particolari. Che colpa hanno essi se la guarnigione ha creduto di resistere a tutta oltranza? Già diremo che non è colpa difendere sino all'ultimo sangue l'onore della propria bandiera. La viltà è spregiata sin dagli stessi nemici. Ma quando pure una resistenza accanita potesse all' avversario riuscire molesta, non ci entrerebbero per nulla i particolari.

Nè diversi sono i principii nel caso proposto dal Klüber, cioè quando i cittadini impugnano le armi per respingere una invasione. Si intende bene che tutti quei cittadini, che per propria iniziativa prendono le armi contro il nemico invasore, perdono il dritto di essere trattati come particolari. Si disputa nella scienza se costoro possono essere trattati come nemici illegittimi secondo l'avviso di De Martens e di Hautefeuille (2), o se invece debbono essere considerati come prigionieri di guerra in grazia della santità dello scopo, come con più fon-

(1) « Quanto all'attribuzione del bottino gli usi di guerra distinguono le cose che hanno un valore immediato per i combattenti che se ne impadroniscono, come per esempio il denaro, le gioje, le armi di lusso, i vestiti trovati sopra i cadaveri e in potere dei prigionieri, e quelle che facendo parte del materiale e degli approvigionamenti d'un esercito, non sono di una utilità diretta ed individuale per i militari che se ne rendono padroni, come le grosse artiglierie, i convogli, le munizioni ecc. Le prime divengono proprietà di coloro che se ne impadroniscono, le seconde passano nel dominio dello stato, ed il generale se ne impadronisce nell'interesse pubblico. Che se fuori dei casi indicati un militare si impadronisse in paese nemico di una cosa mobile appartenente ad un abitante, sarebbe un atto vietato dalla disciplina moderna, ed il bottino illecito dovrebbe essere restituito alla parte lesa.» Pradier-Foderè— Note a Vattel, l. 3, cap. 9, § 164.

(2) De Martens, § 271—Hautefeuille, v. 1, p. 186.

damento assumono Penheiro-Ferreira e Sandonà (1), ma quando pure si potesse scegliere il partito più duro, non sarebbe mai il caso di intimare il sacco ad una città o ad una borgata, perchè la colpa dei rei non deve pesare sopra innocenti. È impossibile supporre una città tutta in armi. In una stessa famiglia possono a fianco dei combattenti trovarsi donne, vecchi, ammalati, fanciulli; ed intanto secondo il Klüber tutti indistintamente sarebbero travolti nel vortice generale.

I mobili sono quindi in tutti i casi intangibili. E a chi amasse l'autorità dei nomi, ricorderemmo la testimonianza del più grande conquistatore dei tempi moderni, che al dire di Cauchy coi suoi decreti di Berlino e di Milano spinse alla follia il principio della confisca delle merci nemiche. Napoleone I, un mese dopo la battaglia di Wagram., dal fondo della Germania il 22 agosto 1807 egli medesimo dettò al conte di Champagny una lettera per il ministro degli Stati Uniti, Amstrombg, le cui parole vorremmo fossero scritte nelle bandiere di tutti gli eserciti e di tutte le armate.

« I mari non appartengono ad alcuna nazione, essi sono il bene comune dei popoli ed il demanio di tutti.

« Le navi commerciali nemiche appartenendo a particolari debbono essere rispettate. Gli uomini che non combattono, non possono essere fatti prigionieri di guerra.

« In tutte le sue conquiste la Francia ha rispettate le proprietà private. I magazzini e le botteghe sono rimasti ai loro proprietari; essi hanno potuto disporre delle loro mercanzie, ed in questo stesso momento convogli di vetture, carichi principalmente di cottone, traversano gli eserciti francesi. Se la Francia avesse adottati gli usi delle guerre di mare, tutte le mercanzie del continente di Europa sarebbero state accumulate in Francia, e sarebbero divenute sorgenti di immense ricchezze.

« Questi sono i principii dell'Imperatore sugli usi e sui dritti delle guerre marittime. Allorchè la Francia avrà acquistata

---

(1) Penheiro-Ferreira—Note a De Martens, l. c.—Sandonà, op. c. p. 210.

una marina proporzionata alle sue coste ed alla sua popolazione, l'Imperatore metterà ancora di più in pratica queste massime, e farà tutti gli sforzi per renderne generale l'adozione. » (1)

Dopo le parole ed i fatti di quel gran despota niuno potrebbe più onestamente mettere in dubbio la incolumità della proprietà mobiliare privata. Eppure, la Francia nel 1860, come abbiamo già accennato, abbandonò al sacco il palazzo particolare dell'Imperatore di China come rappresaglia dei cattivi trattamenti fatti ai soldati francesi; e nella guerra del 1854 gl'inglesi sulle rive del mare d'Azof distrussero e saccheggiarono i magazzini di grano appartenenti ai pacifici cittadini russi. Mentre questi atti sono stati stigmatizzati dal mondo civile, solo Hautefeuille si è alzato a giustificarli chiamandoli esercizio legittimo del dritto di guerra!! Non avevamo dunque ragione quando dicemmo che è la dottrina quella che dà ai belligeranti i peggiori consigli?

X.

Argomento che si annoda intimamente alla proprietà mobiliare è quello delle contribuzioni che il vincitore può imporre sul territorio occupato. De Martens ed Hautefeuille le dicono invalse come mezzo per riscattare la proprietà privata dalla devastazione e dal sacco (2), ma è questo un errore. La proprietà particolare è tutelata, come abbiamo veduto, dal dritto delle genti, quando le contribuzioni dipendono da altri principii, dal dritto cioè che ha il vincitore di essere mantenuto dal territorio conquistato.

« Poichè bisogna che un esercito sussista, dice il Massé, in un paese nemico, e poichè un esercito che invade e conquista non può essere tenuto a pagare le spese della guerra nè

(1) V. Cauchy, v. 2, p. 361

(2) De Martens, § 280, n. 3. — Hautefeuille—Quest. de droit mar. p 76.

ad anticiparle, la legge della necessità permette di colpire di contribuzione il territorio occupato. Un nemico che occupa un territorio e che fa la conquista anche momentanea, esercita in questo paese una specie di potestà pubblica che sino ad un certo punto lo autorizza a dettare leggi al paese conquistato, ed a riscuotere dagli abitanti tutto ciò che il sovrano avrebbe potuto esigere. » (1)

Difatti le contribuzioni non dovrebbero mai essere chieste ai cittadini personalmente, ma alla pubblica autorità, salvo a questa a sopperirvi con tutti i mezzi che la legge le appresta. Finchè i cittadini erano riguardati come personali nemici, erano essi che con le loro sostanze indennizzavano il vincitore. Ma giacchè la guerra è ora opera di governo, è lo stato che deve rispondere delle contribuzioni: ed è perciò che nella guerra del 1870 vedemmo le truppe prussiane, la cui moderazione non fu certo compagna del loro eroismo, rivolgersi alle autorità costituite mettendo da costa i cittadini. In sostanza sono questi che pagano; ma pagano proporzionatamente sotto forma di dazi o di altre legittime imposizioni.

In un solo caso sembra sia lecito di rivolgersi ai particolari direttamente, nelle requisizioni dei viveri, degli animali, o di altri elementi indispensabili al mantenimento delle truppe. Tutti gli scrittori riconoscono questo diritto, ma tutti nel tempo stesso dànno al richiedente l'obbligo del pagamento o in contanti o in boni pagabili alla esibizione. Si può, quando sorge il bisogno, adoperare la forza; ma ottenuto lo intento, si deve inesorabilmente pagare (2). Il duca di Wellincton ha meritata l'ammirazione della storia, cui è passato col titolo di *duca di ferro*, per la inflessibile severità con cui voleva che le sue truppe pagassero ciò che domandavano agli abitanti.

Non possiamo lasciare questo argomento senza osservare che il vincitore se da un canto ha il dritto d'imporre delle con-

---

(1) Massé—Opera cit. v. 1. n. 151.
(2) Calvo, § 906.

tribuzioni, ha dall'altro il debito di essere moderato, e di non ispingere le sue pretensioni oltre i limiti del giusto e del necessario. Niuno può e deve pagare *ultra vives*. La moderazione produce un doppio vantaggio: assicura il pagamento, e non irrita gli animi del popolo vinto. Un conquistatore per quanto forte sia non deve dimenticare che ha innanzi a se cittadini incolpevoli, e che una eccessiva durezza può suscitare sollevamenti in massa di cui si dovrebbero, come sennatamente osserva Penheiro-Ferreira, guardare le truppe le più agguerrite. È veramente ammirando il modo onde imponevansi ed eseguivansi le contribuzioni nelle lunghe guerre di Luigi XIV; ed a rossore dei tempi nostri ci piace di riferire quanto ne scrisse il Vattel, che non ostante le sue velleità è sempre un grande scrittore che ha resi utili servigi alla umanità ed alla scienza.

« Se un generale volesse godere di una riputazione senza macchia, deve moderare le contribuzioni e proporzionarle alle facoltà di coloro cui le impone. L'eccesso in questa materia non isfugge al rimprovero di durezza e di inumanità. Se mostra meno ferocia del sacco e della distruzione, appalesa più avarizia e cupidità. Gli esempii di umanità e di saggezza non possono essere troppo spesso allegati. Se ne vide uno lodevole nelle lunghe guerre sostenute dalla Francia sotto Luigi XIV. I sovrani rispettivamente interessati a conservare il paese, facevano, all'inizio della guerra, dei trattati per regolare le contribuzioni sopra un piede sopportabile. Si conveniva e della estensione del paese nemico, nella quale ciascuno avrebbe potuto esigerle, e della forza di queste imposizioni, non che della maniera come dovevano essere riscosse. Era questo il mezzo per prevenire una moltitudine di eccessi e di disordini che desolano i popoli, quasi sempre a pura perdita dei sovrani che fanno la guerra. Perchè un così buono esempio non è generalmente seguito? » (1)

(1) Vattel, L. III, ch. IX, § 165.

XI.

I beni incorporali sono nel territorio conquistato essi pure al coverto al pari di quelli di cui si parlò nel n. VI. Anche qui due ipotesi: crediti che un particolare può avere contro lo stato conquistatore, e crediti contro i cittadini di questo.

Che uno stato non possa mancare ai suoi obblighi, è di una evidenza suprema. Non poteva mancarvi prima della conquista, non può mancarvi neppure dopo. Il fatto di essere egli penetrato nel suolo dei suoi creditori nulla toglie alla efficacia dei suoi vincoli. — Nè meno evidente è l'altra ipotesi. Come prima della conquista non poteva validamente obbligare i suoi sudditi a pagare a lui tutto ciò che dovevano ai cittadini dello stato nemico, non può neppure farlo dopo di essa. La conquista o l'occupazione non alterano mai le ragioni di credito e debito dei particolari.

Ma tutto ciò che fosse dovuto allo stato vinto il conquistatore può esigerlo validamente, purchè la scadenza sia verificata. La conquista e l'occupazione mettono il vincitore nel posto del vinto; e se per consentimento di tutti gli scrittori si possono riscuotere i balzelli ed imporre dei nuovi, si può legittimamente esigere il pagamento dei crediti scaduti lungo il periodo dell'occupazione. Per principii di dritto un pagamento è valido quando è fatto nelle mani del legittimo possessore del titolo. (1)

XII.

Ed ora che abbiamo veduta la proprietà privata rispettata in tutti i sensi nel continente, ci sia permesso di chiedere: perchè la proprietà particolare marittima non è rispettata egualmente? Le guerre marittime lasciano forse di essere opera di stato a stato, o i particolari lasciano forse di essere tali? Ognun

(1) Calvo, § 917.

vede che i principii regolatori sono sempre gli stessi. La guerra, sia che venga combattuta nel mare o nella terraferma, conserva sempre il suo carattere naturale. La è sempre opera di governi, come i particolari sono in tutti i casi completamente estranei alle risoluzioni governative. Bisognerebbe esser ciechi per non vedere la identità di posizione.

Finchè la guerra dava il barbaro dritto di spogliare i particolari, nulla di più logico che la proprietà marittima seguisse le sorti della terrestre. Era allora unica regola applicata alla terra ed al mare. Ma dacchè nel continente le regole della guerra cominciarono ad addolcire, e si finì col rispettare le sostanze dei cittadini, il mare doveva cominciare per necessità ad acquistare dritto al medesimo trattamento. O tutto salvo o tutto perduto. È un'assurda contraddizione applicare in modo diverso lo stesso principio, quasi il mare fosse insuscettibile di qualunque miglioramento. Si è detto che il mare sia rimasto indietro nelle vie del progresso. Ma è precisamente di ciò che chiediamo ragione; è appunto ciò che ogni uomo di buon senso non sa comprendere; ed è di ciò che reclamiamo rigorosa giustizia.

Si è parlato di differenza tra l'uno e l'altra. Ma quale? Niuna ne abbiamo potuto e saputo trovare; e se mai una ve ne ha, la è tutta in vantaggio dell'infido elemento, il quale per la sua speciale natura è messo al di sopra di tutti quei casi eccezionali in cui sventuratamente si può trovare la proprietà stabile. È infatti solo nella terraferma che può sentirsi il bisogno di occupare un edificio per isnidare il nemico; è nelle guerre continentali che può presentarsi la necessità di una devastazione di terreni; è il territorio di una città o di una provincia che può sopportare il peso del mantenimento di un corpo di esercito. Nel mare nulla di tutto ciò. Nella vasta solitudine dell'oceano una nave mercantile che solca pacificamente le onde non costituisce ostacolo nè desta timori.

Questa è la sola differenza che il mare e la terra presentano, ma è una differenza tutta favorevole al mare. Imperocchè se

da un canto le due proprietà debbono essere rette da unica legge, e se dall'altro la terrestre è la sola che per la sua natura possa essere esposta alle esigenze imperiose della guerra, ne siegue logicamente che la marittima debba trovarsi in condizione migliore dell'altra. Niuno vorrà affermare sul serio che sol perchè vi ha casi in cui la proprietà terrestre possa per circostanze speciali trovarsi fuori l'orbita della regola generale, debba di conseguenza quella marittima essere esposta completamente alla mercè del nemico. La sarebbe una conseguenza assurda.

XIII.

Si è detto che rovinando il commercio marittimo si ferisce nel cuore il nemico. La stessa Inghilterra, dice Hautefeuille, non saprebbe resistere; pria di lasciare consumare la distruzione del suo commercio esterno, accetterebbe *le più onerose condizioni di pace.* (1)

Sia pure; ma perchè non applicare al commercio terrestre questo temperamento che si crede così meraviglioso per imporre sopra il nemico? Importante è senza dubbio il commercio marittimo, ma non lo è meno quello terrestre. Vi ha nazioni che per la loro giacitura materiale commerciano esclusivamente per terra; ed oggi che il continente europeo è tutto solcato da ferrovie, il commercio interno si fa in grandissima parte senza l'aiuto del mare.

Intanto questo commercio è stato religiosamente rispettato. Ma perchè rispettarlo, se rovinandolo si può legittimamente raggiungere lo scopo? Si è rispettato, perchè non si è voluto fare pesare sopra i miseri particolari la responsabilità del governo. Ma non sarebbe lo stesso nel commercio marittimo? La mercanzia che ha raggiunta la sua destinazione ed è chiusa nei magazzini, è forse tutt' altra cosa di quella che è ancora caricata sopra la nave? Quella che viaggia per terra è forse

(1) Questions de droit maritime, p. 94.

più rispettabile dell'altra che cammina solcando le acque? Niuno al mondo saprà trovare una differenza plausibile tra l' una e l' altra: ed eccoci così sempre ad un punto, identità di posizione e trattamento diverso.

XIV.

Ma è egli poi vero che la cattura delle navi particolari metterebbe uno stato in condizione di cedere? Ci sia lecito il dubitarne.

Se il commercio marittimo si facesse per conto esclusivo dello stato, e se esso costituisse la sua sussistenza, potremmo essere forse di accordo coi nostri avversari, perchè nulla di più naturale che disseccata la fonte venga di conseguenza ad inaridirsi la pianta. Ma il commercio è esclusivamente opera di particolari; lo stato ne ritrae è vero un vantaggio sotto forma di dazi, ma non è questa la sola fonte da cui egli riceve alimento. Vi ha il commercio terrestre, vi hanno le altre imposizioni dirette o indirette, vi hanno i beni patrimoniali, ed infine tutti i mezzi straordinari che più o men lungamente valgono a sopperire ai bisogni guerreschi. Dorrà certamente, lo vogliamo almeno supporre, agli uomini che stanno al timone della cosa pubblica, la rovina di tante famiglie, ma stentiamo a credere che le lacrime di costoro possano riuscire a mettere un peso nella bilancia governativa. Chi lo afferma, o chi lo spera, ignora che la ragione di stato non ha nè visceri nè sentimenti. Forse a lungo andare lo immiserimento complèto riuscirebbe ad indebolire, giacchè uno stato non vive che nella prosperità del suo popolo; ma da un canto il commercio non si può rovinare completamente, e dall'altro lo stesso male che gli si può inferire non è mai l'opera di un momento.

La storia appunto ci ammaestra come tutto il danno che si può fare al commercio nulla contribuisce nell'esito finale delle guerre, ed a fare piegare i belligeranti. Chi mai ignora la spaventevole guerra dei 30 anni (1618-48), quella non meno

sanguinosa della successione spagnuola (1701-13), quella detta dei 7 anni, nella quale fu protagonista il celebre Federico II di Prussia (1757-63), e l'altra infine della indipendenza degli Stati-Uniti d'America (1778-83), nella quale si dilaniarono vicendevolmente le due principali potenze marittime, l'Inghilterra e la Francia? In tutte queste, come nelle cento altre minori, il mare non fu mai rispettato, anzi la corsa era a quei tempi nel suo maggiore splendore, e nella stessa terra non era ancora entrato quello spirito di moderazione che ha tanto distinto le guerre moderne. La prima precisamente fu così distruttiva che a ragione è stata messa al disopra delle stesse invasioni barbariche (1); eppure tutti questi orrori non valsero punto ad accelerare di un giorno la chiusura del tempio di Giano. (2)

E quale danno è maggiore di quello che il famoso blocco continentale produsse all'Inghilterra? Tutti sanno la profonda ferita che al commercio inglese produssero i fatali decreti di Berlino e di Milano. Immense fortune particolari rimasero scosse; ma lo stato per molti anni raddoppiò di energia, ed è a lui principalmente che bisogna dare gli onori di Vaterloo.

La stessa guerra civile di America non ha ella sotto i nostri occhi medesimi mostrato a pruova di fatto come la distruzione del commercio nemico nulla influisce? In quale altra

---

(1) Laurent — Des nationalités, p. 466.

(2) Nella guerra della indipendenza americana i corsari francesi catturarono 566 navi inglesi del valore di L. 28,259,535 circa. A L. 14,000,000 ascende il danno fatto dalla marina militare.— Nella guerra dei 7 anni, 637 furono i legni catturati dai francesi, e 772 quelli presi alla Francia dai corsari inglesi.— Nella guerra della successione spagnuola, molto maggiore fu il danno vicendevole, ma ci mancano le cifre ufficiali. « Però, scrive il Cauchy, troviamo nella sto-« ria degli armatori di De Martens una parola assai più significativa di qua-« lunque calcolo. *Questa guerra*, dice il sapiente scrittore, *è forse la sola nella « quale gli armamenti in corsa abbiano decisa una qualche cosa.* Se ne può « d'altronde giudicare da quella clausola odiosa del trattato di Utrecht che « impose a Luigi XIV di colmare i bacini di Dunkerque; porto che aveva ar-« ricchita la corsa ed illustrato il nome di Giovanni Bart. »

Cauchy — De respect de la proprieté privée, p. 38.

guerra si è mai fatto strazio maggiore della proprietà marittima, ed in quale altra la corsa ha spiegata una maggiore ferocia? Il solo alabama in soli due anni di vita cagionò un danno di 80 milioni di lire circa; e se si potessero calcolare esattamente tutti i danni indiretti, si toccherebbe una cifra che forse parrà favolosa. Bisogna infatti considerare che il timore fa ritirare sulla terra i capitali marittimi, e negli Stati Uniti un gran numero di armatori si contentarono di disfarsi delle loro navi a vilissimo prezzo, anzichè arrischiarli nei mari battuti in tutti i sensi dai corsari del Sud. Pria della guerra erano scarsissimi questi baratti, quali sogliono essere in tutti i luoghi ed in tutte le epoche. Nell' anno che la precesse le navi vendute appena ascesero a 41 della portata complessiva di 13,638 tonnellate; dopo lo scoppio della ostilità questo numero si accrebbe smisuratamente, e nel 1863 arrivò a 388 bastimenti della portata di 252,279 tonnellate. (1)

Chi non sente stringersi il cuore allo spettacolo di tante fortune compromesse e di tanti fallimenti seguiti? Non tutti i danni sono entrati, nè dovevano entrare nella misura dello indennizzamento cui l'Inghilterra fu condannata dal tribunale degli arbitri di Ginevra per la sua infranta neutralità; ma chi può dire che essi non siano un danno per gl'interessati cui non sarebbero stati esposti se la proprietà particolare fosse stata rispettata nel mare?

Eppure la guerra durò quattro lunghissimi anni, e sarebbe durata ancora senza le ultime campali giornate che decisero dei destini del Sud. Sono infatti gli eserciti e le flotte che decidono delle sorti di uno stato, non la rovina del commercio marittimo. (2) Se questa in qualche modo potesse contri-

---

(1) Laugel—Corsaires confederés. Revue des deux mondes, 1 juillet 1864.

(2) «Se noi gettiamo uno sguardo sugli esempi antichi, non troviamo mai che un paese potente *sia stato vinto dalle perdite private sofferte individualmente dai suoi cittadini.* Sono le lotte delle armate sulla terra e sul mare che decidono delle sorti, delle querele degli stati.» Discorso di lord Palmerston alla Camera di commercio di Liverpool il 10 novembre 1856. V. Cauchy — Du respecte de la propriété privée, p. 142.

buirvi, avrebbe bisogno di una lunga seguela di anni; ma non vi è guerra che dopo i meravigliosi progressi dell' arte militare possa ora vivere una vita longeva. Se non altro il perfezionamento degli strumenti di distruzione ha recato il vantaggio di rendere assai più brevi le lotte. Pria dunque che si arrivino a sperimentare le conseguenze del male, la guerra verrebbe a cessare da se. Ma se la guerra può cedere da se medesima per le sue stesse vicende, a che allora ricorrere ad un'arma proscritta dalla civiltà e dalla scienza?

D'altro lato non abbiamo sotto i nostri occhi esempi flagranti di guerre che non ostante la maggiore possibile moderazione contano una vita brevissima? Senza parlare della guerra di Crimea e di quella del 1859, chi non ricorda quella che al 1866 combatterono la Prussia e l' Italia contro l' Austria? Tutti sappiamo lo estremo accanimento con cui fu combattuta quella guerra, ma la proprietà marittima e terrestre fu da tutti rispettata religiosamente. La Prussia sentì forse il bisogno di offendere il commercio dell' Austria per debellarla completamente, e per invadere gran parte del suo territorio? E nel 1870 la Germania pria di arrivare a catturare una sola nave francese, era già padrona di una gran parte del territorio nemico.

Non è dunque vero ciò che afferma Hautefeuille, che la distruzione del commercio marittimo renda più violente e quindi meno corte le guerre. La loro fine dipende da tutt'altre cause; e se in queste non entra la rovina dei particolari, a che creare nuove sventure e prevocare lamenti novelli? Son forse pochi i mali che sono inseparabili dalla guerra, perchè sia lecito di aggiungerne altri di proprio capriccio, e senza alcuna necessità?

XV.

Ed al punto in cui è oggi il dritto marittimo, parlare di distruzione di commercio sarebbe una evidente follia. L'art. 1° dell'atto del 16 aprile 1856 abolisce la corsa, e come vedremo

in altro discorso, sono tre sole le potenze che non hanno voluto aderirvi. L'art. 2° rende poi insequestrabili le merci caricate sopra legni neutrali, e tutti gli stati hanno accettata questa sentenza.

Or colla corsa è venuto meno il più formidabile strumento di distruzione. Rimarrebbe è vero la marina militare; ma il danno che può ella fare è ben misera cosa al confronto di quello che possono recare i corsari. La stessa flotta inglese, ch'è incomparabilmente la più vasta di tutte, in un eguale periodo di tempo non ha forse fatto tutto quel danno che produsse il solo alabama. (1) E quando la merce nemica può essere coverta dalla bandiera neutrale, si ha un mezzo sicuro per poterla mettere in salvo. (2) Al più potrebbe rimanere scoperto o abbandonato il commercio di trasporto; però lo interesse privato saprà supplirvi con le cessioni fittizie in forma legale. E quando pure questo non fosse, niuno crederà seriamente che il danno di questa parte di commercio possa riuscire a mettere un peso nella bilancia della guerra.

Se dunque il danno è ridotto a così misere proporzioni, a che ostinarsi in un principio che non promette alcun utile risultato? Avremmo compresa non la giustizia ma la importanza della guerra fatta alla proprietà privata sul mare, finchè si avevano in mare tutti i mezzi efficaci per conseguire lo scopo. Ma oggi che questi mezzi sono o cessati o in gran parte di-

---

(1) « Il numero delle prede fatte in questo spazio (1778 a 1783) dai corsari usciti dai porti francesi ascese a 566 navi il cui prodotto lordo fu di L. 28,259,525. Le catture fatte dalla marina militare attinse il valore di L. 14,000,000. Quale influenza può avere sulla ricchezza commerciale dell' Inghilterra un danno ridotto a proporzioni così poco importanti? » Cauchy — Du respect de la propriété privée, p. 40.

(2) « I 5[12 dei trasporti che si faceano nel 1861 con navi americane, si sono fatti nel 1863 da navi straniere; lo che importa che quasi la metà del commercio marittimo degli stati del Nord ha tratto profitto, durante la guerra, dal principio consacrato dall'art. 2° della dichiarazione del 16 aprile 1856 che garentisce la merce nemica sotto bandiera neutrale. »
Cauchy, l. c. p. 4[illegible].

minuiti, la importanza è venuta anche meno. Che cosa dunque rimane? Non altro che il ricordo di un vecchio pregiudizio, cui non tutti i pubblicisti hanno finora avuto il coraggio di rinunziare.

XVI.

Andremmo alle lunghe se tutti volessimo passare a rassegna i tentativi che da anime generose si sono da più secoli fatti in pro della proprietà privata marittima. Ci riserbiamo di occuparcene in un altro discorso, quando parleremo dei principii del codice italiano in fatto di guerre marittime. Qui solo ci piace ricordare la lettera che il I. Napoleone scrisse nel 1809 al ministro degli Stati Uniti (§ IX), e di aggiungere che anche nella solitudine di S. Elena, quando considerava le vicende umane non più da attore interessato ma da spassionato filosofo, egli vaticinava che un dì o l'altro il mare sarebbe messo nella identica posizione della terra.

« È a desiderare che un tempo venga in cui le mie idee liberali si estendano sulla guerra di mare, e che le armate navali di due potenze possano battersi senza dar luogo alla confisca delle navi mercantili, e senza fare costituire prigionieri di guerra i semplici marinari o i passeggieri non militari. Il commercio si farebbe allora sul mare tra le nazioni belligeranti come si fa per terra. » (1)

E lo stesso blocco continentale, contro cui tanto si è gridato, non ebbe lo scopo di trascinare l'Inghilterra a rispettare la proprietà marittima? Ognuno sa che l'Inghilterra incapace a vincere la Francia vittoriosa, cercò di rovinarla indirettamente nel commercio marittimo, e cercò del pari di rovinare tutto il commercio neutrale per rimanere padrona assoluta dei mari. Il sistema continentale ebbe appunto di mira una rappresaglia la più crudele contro la superba Albione per obbligarla a rispettare il mare nello interesse di tutti. Il decreto di Berlino

(1) Memoires de Napoléon, v. 3. c. 6, §/1, p. 301.

infatti (21 novembre 1806), che, secondo Thiers, *fu concepito e redatto da Napoleone*, *da lui medesimo*, *senza lo intervento di Talleyrand* (1), portava nei suoi preliminari le disposizioni seguenti:

« Le disposizioni del presente decreto saranno considerate come principio fondamentale dello impero, fino a che l'Inghilterra abbia riconosciuto:

« che il dritto di guerra è *uno*, lo stesso sulla terra e sul mare;

« che non può estendersi nè alle proprietà private qualunque esse siano, nè alle persone estranee alla professione delle armi;

« che il dritto di blocco dev'essere ristretto alle piazze forti realmente investite da forze sufficienti. » (2)

Ed al nome imponente di Napoleone ci piace di aggiungere un altro non meno insigne sotto altro aspetto, quello di lord Palmerston. L'insigne statista il 19 novembre 1856 pronunziava nella camera di commercio di Liverpool un discorso, e parlando della guerra di Crimea tra le altre manifestava le cose seguenti:

« È con soddisfazione profonda che al cominciamento di questa lotta il governo di S. M. di concerto col governo francese ha potuto ammettere certi cambiamenti ed addolcimenti alle regole della guerra, che senza diminuire il potere dei belligeranti verso il popolo nemico, tendono intanto a mitigare la pressione che le ostilità hanno per oggetto inevitabile di produrre sulle trasformazioni commerciali delle contrade in guerra. Spera intanto che questi addolcimenti all' antico rigore del dritto pubblico stabiliti al principio di questa guerra, messi in pratica durante il suo corso, e ratificati dopo da promesse formali, potranno forse andare più lungi, e che nel corso dei tempi le regole applicate *alla guerra terrestre potrebbero essere estese senza eccezione alla guerra di mare*, *talchè la proprietà*

(1) Thiers—Histoire du consulat et de l'empire, v. 7, p. 222.
(2) Cauchy—Droit maritime, v. 2, p. 403.

privata non sia più oggetto di aggressione. Se volgiamo lo sguardo nei tempi passati, non troviamo un solo paese potente che sia stato vinto dalle perdite private dei suoi cittadini. Sono le armate e gli eserciti che decidono delle guerre. » (1)

È a stupire però come dopo tre soli anni lo stesso ministro potè rinnegare questi principii. Una deputazione del commercio di Liverpool, Bristol, Manschester ecc. presentavasi a lui per chiedere l'ajuto della potente sua voce in difesa della proprietà particolare marittima. Ed il nobile lord dimenticando se stesso ed i suoi precedenti, il 3 febbraro 1860 rispose cinicamente che l' Inghilterra non avrebbe mai potuto rinunziare ad alcun mezzo che valesse ad indebolire i suoi nemici. (2) Chi in questa gretta risposta può ravvisare lo statista profondo del 10 novembre 1856? Vi si ravvisa invece il ministro di quella nazione che non conosce e non siegue altra politica che quella del tornaconto.

Checchè di ciò, è impossibile niegare che oggidì il rispetto della proprietà marittima è ormai una di quelle verità intese da tutti indistintamente, e che aspetta la prima occasione per essere elevata a massima generale. Nella stessa Inghilterra ha ella già fatti nuovi progressi. Nella tornata del 2 marzo 1866 sir Grègory presentò alla camera dei comuni una mozione con cui chiedeva che si invitasse la regina per intavolare trattative con le altre potenze per fare accettare il principio del rispetto della proprietà privata marittima. La proposta, dopo una clamorosa discussione, fu respinta; ma non può dirsi perduta quella causa che ha per se il suffragio di tutte le camere di commercio inglesi, ed i nomi autorevoli di Cobden, Bright, Lindsay, Gower, e cento altri del partito liberale.

XVI.

Il rispetto della proprietà privata marittima trae seco un

(1) V. Cauchy—Du respect de la proprieté privée, p. 143.
(2) V. Vidari, op. c., p. 206 e seg.

altro vantaggio, anch'esso generalmente desiderato, la continuazione del commercio marittimo tra i popoli belligeranti. Si è generalmente ritenuto finora che il cominciamento delle ostilità segni la fine delle relazioni commerciali tra le due nazioni, salvo una speciale autorizzazione.

Abbandonata la proprietà privata alla discrezione del nemico, la interruzione del commercio fra i due popoli è una conseguenza legittima. Come mai un legno può recarsi nelle acque nemiche se lì lo aspettano il sequestro e la cattura? (1) Ma estendendo al mare le regole benefiche della terra, questa ragione finisce, si che la interruzione commerciale non sarebbe più che un capriccio ingiustificabile.

E di vero uno stato non può avere interesse di spezzare questi legami, e di chiudere i suoi porti ai legni nemici. Il commercio tra i due popoli è corrispettivo. Rotto per l'uno è rotto di conseguenza per l'altro, ed il danno che vuolsi recare al nemico si fa al tempo stesso al proprio commercio. Si arrivi, se vuolsi, a rovinare i cittadini nemici, ma si rifletta che la rovina di costoro trae seco quella dei proprii sudditi, e porta nel tempo stesso un danno non lieve allo stato, cui verrebbe a mancare una parte di entrata in tempi di maggiori bisogni.

Ma il commercio si farà sempre non ostante il divieto, perchè non si impone sui bisogni dei popoli; e si fa per mezzo dei neutrali, la cui bandiera cuopre la mercanzia. Lo scopo proposto non si raggiunge quindi neppure; al contrario si favorisce la causa dei neutri, i quali verrebbero così ad avere nelle loro mani il monopolio del commercio di trasporto a danno esclusivo dei consumatori. A che dunque si ridurrebbe il divieto di commercio? Ad ammiserire i sudditi delle due parti, ad arricchire i neutrali.

---

(1) « Ex natura belli commercia inter hostes cessare non est dubitandum. Et quid valebunt commercia, si, ut constat, bona hostium, quae apud nos inveniuntur, vel ad nos adferuntur, fisco cedant? »
Bynkershoek—Quest. juris publici l. 1, c. 3.

Il primo a parlare contro questa improvvida misura fu l'abate Mably, quello che fu tra i primi a levare nel 1745 la voce in favore della proprietà privata marittima: pruova evidente che fra questi due principii esiste una intima connessione. (1) La voce di lui non trovò allora eco in Europa, ed è nei moderni scrittori che ha potuto ora trovare qualche seguace. (2) Però, uopo è confessarlo, si è ben lontani dal trovare uniformità di vedute. Vi ha ancora chi crede di seguire le antiche abitudini; e senza parlare del Wheaton, di Phillimore, e di altri nemici della proprietà privata, ci duole di vedere schierato tra le loro file un vivente giurista italiano, il professore Sandonà, egli che pure ha impiegata la sua parola in difesa della proprietà dei privati. « Il commercio, egli dice ripetendo le ragioni già esposte da altri, implica necessariamente contratti di compra vendita, contratti che avrebbero per se poco valore, se l'autorità giudiziaria non fosse pronta a comandare la loro fedele esecuzione. *Ora secondo le legislazioni di tutte i paesi, la qualità di nemico straniero produce la incapacità di essere attore oppure parte convenuta.* E se non si può stare

---

(1) « Perchè due nazioni che si dichiarano la guerra s'interdicono ogni commercio reciproco? Quest'uso è un resto dell'antica nostra barbarie. Colla interdizione del commercio si vuol nuocere al nemico, e si ha ragione; ma si ha torto se con questa proibizione si fa a se medesimo un pregiudizio eguale a quello che vuolsi inferire. Nella situazione attuale dell'Europa non vi è stato che con questa proibizione non si trovi ad un tratto privato di qualche ramo del suo commercio, e non risenta un difetto di circolazione. Le mercanzie deperiscono nei magazzini, languiscono le manifatture, gli operai impoveriscono, le produzioni si perdono per manco di consumatori, le derrate straniere aumentano di prezzo, quelle il cui uso è indispensabile entrano in contrabbando malgrado tutte le proibizioni, e da tutto ciò risulta che allo stato verrebbero a mancare i prodotti delle dogane, e le sue rendite diminuiscono di conseguenza in un tempo in cui si è obbligati di fare spese straordinarie. »

Mably — Droit public de l'Europe, edit. de Génève 1748 v. 2, p. 308 e seg.

(2) Fra gli scrittori che hanno seguito addì nostri il Mably, ci piace di avere trovato un valente scrittore italiano, il professore Vidari, la cui opera « Del rispetto della proprietà privata » ha riscossi meritamente gli applausi di due egregi scrittori francesi, il Cauchy ed il Calvo.

in giudizio, quale validità avranno i contratti? E senza valore, quale utilità potranno arrecare ai commercianti? » (1)

Ignoriamo di quali luoghi, di quali tempi e di quali leggi intenda parlare. Sappiamo al contrario che al tempo in cui siamo, la guerra non turba menomamente la capacità giuridica dei cittadini delle due parti. (2)

Certo è però che nella pratica il commercio è rimasto sempre sospeso. Si è aspettata una parola di incoraggiamento per entrare in una nuova via; e questa parola non essendo mai stata pronunziata, non si è potuto uscire dalla sfera delle antiche abitudini. Primo a sentire questa verità fu il terzo Napoleone, cui è impossibile, se si vuole essere giusti, di niegare l'alto merito di avere giovato alla civiltà ed al progresso del dritto internazionale. Nella guerra contro la China, egli col manifesto del 28 marzo 1860 dichiarò solennemente che non ostante la guerra i sudditi delle due parti avrebbero potuto commerciare liberamente. È così che le guerre possono veramente ridursi entro i confini di relazione di stato a stato; ed è SOLO così che possono riuscire meno frequenti e meno funeste, *perchè*, osserva il Pinheiro-Ferreira, *non è permesso ai governi di essere ingiusti quando le nazioni sono unite tra loro.* (3)

(1) Sandonà, op. c., p. 357.

(2) « Il nostro antico dritto pubblico francese ammetteva che durante la guerra un suddito di una dominazione nemica non poteva agire contro un suddito del re.—Questa era la massima richiamata nel 1704 dal cancelliere Pontchartrain al parlamento di Douai, ed applicata con un arresto di questo parlamento in data del 20 giugno dello stesso anno. Ma questa massima che si fonda evidentemente sopra una falsa idea del dritto e degli effetti della guerra, non potrebbe essere oggi seguita. » Massé — Droit comm. n. 144.

Niuno comprenderà come dopo questa solenne dichiarazione abbia potuto il Massé nel num. 145 affermare che in linea di eccezione possa uno stato belligerante niegare temporaneamente la capacità di stare in giudizio ai sudditi dello stato nemico che agiscono per la riscossione dei loro crediti, allo scopo di impedire che il numerario possa dai suoi domini passare presso il nemico. Questa eccezione ci sembra contraria a tutti i principii, ed in opposizione precisamente a quello proclamato le mille volte dallo stesso scrittore, cioè che la guerra è opera esclusiva di stati. Il Vidari respinge a ragione questa teorica a pag. 115 dell'opera già accennata.

(3) Note a De Martens, § 268.